



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport DDPS

armasuisse

Ufficio federale di topografia swisstopo

All'attenzione del Consiglio federale

Legge federale sulla geoinformazione Ordinanze esecutive

Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva

Berna, novembre 2007

Ufficio federale di topografia
Seftigenstrasse 264, casella postale
CH-3084 Wabern

Tel. 031 963 21 11
Fax 031 963 24 59

www.swisstopo.ch

Sommario

Abbreviazioni	3
1 Situazione iniziale.....	6
2 Partecipazione all'indagine conoscitiva.....	8
2.1 Inviti a presentare un parere	8
2.2 Pareri pervenuti.....	8
2.3 Pareri pervenuti da enti non consultati ufficialmente	8
3 Risultati dell'indagine conoscitiva.....	9
3.1 Riassunto delle proposte emerse dalle due indagini conoscitive	9
3.2 Osservazioni di natura generale	11

Allegati

Panoramica in forma tabellare dei pareri dettagliati espressi sugli articoli delle 10 ordinanze.

Abbreviazioni

Servizi specializzati cantonali

A.Rh.	Tiefbauamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden
AG	Vermessungsamt des Kantons Aargau Departement Finanzen und Ressourcen des Kantons Aargau Abteilung Informatik AGIS
AI	Oberforstamt des Kantons Appenzell Innerrhoden
BE	Amt für Geoinformation des Kantons Bern
BL	Vermessungs- und Meliorationsamt des Kantons Basel-Landschaft; GIS-Fachstelle
BS	Grundbuch- und Vermessungsamt des Kantons Basel-Stadt
FR	Service du cadastre et de la géomatique du Canton de Fribourg Centre de compétence SIT du Canton de Fribourg
GE	Direction de la mensuration officielle du Canton de Genève Service des systèmes d'information et de géomatique du Canton de Genève SITG
GL	Departement Bau und Umwelt des Kantons Glarus; Vermessung und Raumentwicklung
GR	Amt für Landwirtschaft, Strukturverbesserungen und Vermessung des Kantons Graubünden
JU	Service de l'aménagement du territoire du Canton du Jura
LU	Amt für Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation des Kantons Luzern
NE	Service du cadastre et de la géomatique du Canton de Neuchâtel
NW	Amt für Raumentwicklung des Kantons Nidwalden
OW	Abteilung für Grundbuch und Vermessung des Kantons Obwalden Betriebskommission LIS/GIS des Kantons Obwalden
SG	Vermessungsamt des Kantons St. Gallen
SH	Vermessungsamt des Kantons Schaffhausen
SO	Amt für Geoinformation (AGI) des Kantons Solothurn
SZ	Dienststelle Vermessung und Geoinformation des Kantons Schwyz
TG	Amt für Geoinformation des Kantons Thurgau
TI	Ufficio delle misurazioni catastali del Cantone Ticino
UR	LISAG Landinformationssysteme Patocchi Geoinformatik
VD	Office de l'information sur le territoire du Canton de Vaud
VS	Service des registres fonciers et de la géomatique du Canton du Valais
ZG	Vermessungsamt des Kantons Zug
ZH	Amt für Raumordnung und Vermessung des Kantons Zürich

Ambienti interessati

Conferenze di direttori e conferenze di servizi specializzati

CCA	Conferenza dei Capi dei servizi cantonali per la protezione dell'Ambiente
CCGEO	Conferenza degli organi cantonali di coordinamento dei geodati e dei servizi d'informazione geografica
CGC	Conferenza dei geologi cantonali
COPC	Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali
CSCC	Conferenza dei servizi cantonali del catasto
CSI	Conferenza informatica svizzera

Associazioni nazionali di categoria

FSU	Federazione svizzera degli urbanisti
geosuisse	Società svizzera di geomatica e di gestione territoriale
GIG/UTS	Raggruppamento degli ingegneri in geomatica
GMG/ATS	Gruppo Misurazione e Geoinformazione dell'Associazione tecnica svizzera
GSGI	Gruppo svizzero della geologia ingegneristica
IGS	Ingegneri-geometri svizzeri
OSIG	Organizzazione svizzera per l'informazione geografica
SSI	Società svizzera di idrogeologia
UTP	Unione dei trasporti pubblici

Altre associazioni nazionali

CHGEOL	Associazione svizzera dei geologi
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere
HEV	Associazione svizzera dei proprietari fondiari
sia	Società svizzera degli ingegneri e architetti
SSIGA	Società svizzera dell'industria del gas e delle acque
SSURF	Società Svizzera degli Ufficiali del Registro Fondiario
svu-asep	Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente
UCS	Unione delle città svizzere
VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque
VSGP	Associazione dei sindaci dei Comuni del Cantone di San Gallo

Università e scuole universitarie professionali

FHNW	Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale, Alta Scuola di architettura, costruzione e geomatica, Istituto di misurazione e geoinformazione
heig-vd	Alta scuola di ingegneria e di gestione del Cantone di Vaud, geomatica
HSR	Alta Scuola tecnica di Rapperswil
PFL	Politecnico federale di Losanna, ENAC INTER TOPO
PFZ	Politecnico federale di Zurigo, Istituto di geodesia e fotogrammetria; Istituto di cartografia

Altre organizzazioni

asa SA	Gruppo di lavoro per l'urbanistica e l'architettura SA
CFEIG	Commissione federale esaminatrice degli ingegneri geometri
FFS	FFS SA
PGS	Professionisti Geomatica Svizzera (Associazione svizzera dei professionisti della geomatica)
Posta	Posta svizzera
REGA	Salvataggio aereo svizzero
SBS	Archivio di Stato di Basilea-Città
swisscom	Swisscom SA

1 Situazione iniziale

Il 6 settembre 2006, il Consiglio federale ha sottoposto all'esame del Parlamento il disegno di una legge federale sulla geoinformazione unitamente al relativo messaggio. Il disegno di LGI è stato approvato il 12 febbraio 2007 dalla competente commissione del Consiglio nazionale (CAPTE; Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia) e il 6 marzo 2007 è stato accettato dal Consiglio nazionale medesimo.

Come spiega il messaggio, l'attuazione della legge sulla geoinformazione rende necessaria l'elaborazione o la modifica di una serie di ordinanze.

Con l'eccezione della normativa sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, i lavori per l'adeguamento delle ordinanze sono iniziati a fine 2005 e sono ormai giunti nella fase in cui i progetti elaborati possono essere sottoposti per un'indagine conoscitiva ai competenti servizi cantonali (uffici delle misurazioni catastali e servizi specializzati d'informazione geografica) e alle organizzazioni interessate. Come già è stato il caso della legge sulla geoinformazione, anche le relative disposizioni esecutive sono state elaborate nell'ambito di un processo partecipativo. Per ciascun settore della regolamentazione è pertanto stato istituito un gruppo di lavoro che, oltre ad essere composto da specialisti di swisstopo, comprende anche rappresentanti di altri uffici federali, di uffici cantonali e organizzazioni specialistiche. L'allegato «Rapporto esplicativo» concernente le ordinanze relative alla legge sulla geoinformazione fornisce una panoramica dell'organizzazione del progetto.

A tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva è stato inviato, unitamente a una relazione introduttiva, un CD-ROM che contiene tutti i progetti di ordinanza in due versioni (formati *.pdf e *.doc) nonché il relativo rapporto esplicativo.

Ai partecipanti all'indagine conoscitiva sono stati sottoposti, affinché formulassero un parere in merito, i seguenti progetti di ordinanza:

Settore specialistico	Ordinanza del Consiglio federale	Ordinanza tecnica
Diritto generale in materia di geoinformazione	Ordinanza sulla geoinformazione (OGI) Ordinanza sui nomi geografici (ONG)	Ordinanza tecnica di swisstopo sulla geoinformazione (Ordinanza tecnica sulla geoinformazione, OTGI)
Misurazione nazionale	Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)	Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione nazionale (Ordinanza tecnica sulla misurazione nazionale, OTMN)
Geologia nazionale	Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)	Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia (OCFG)
Misurazione ufficiale	Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU) Ordinanza sulla formazione e l'esercizio della professione di ingegnere geometra patentato (Ordinanza sugli ingegneri geometri, OGeom)	Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU)

L'Ufficio federale di topografia ha avviato l'indagine conoscitiva il 1° dicembre 2006. Il termine per la consegna del parere scadeva il 26 febbraio 2007.

Durante i dibattiti che si sono svolti nel 2007 al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati, la legge federale sulla geoinformazione (LGI) ha subito alcune piccole modifiche che hanno ripercussioni sulla legislazione esecutiva. Segnatamente l'ordinanza sui nomi geografici (ONG) ha dovuto essere adeguata al nuovo articolo 7 LGI, modificato in sede parlamentare durante la sessione autunnale 2007.

Vecchio testo**Art. 7** Nomi geografici

Il Consiglio federale emana prescrizioni sui nomi geografici. Disciplina segnatamente le competenze, le procedure e l'assunzione dei costi.

Nuovo testo (definitivo)**Art. 7** Nomi geografici

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sul coordinamento dei nomi di Comuni, località e strade. Disciplina gli altri nomi geografici, le competenze e la procedura della Confederazione e dei Cantoni, nonché l'assunzione delle spese.

² Il Consiglio federale decide in ultima istanza sulle controversie derivanti dall'applicazione del capoverso 1.

Per questo motivo, ai partecipanti all'indagine conoscitiva è stata offerta ancora una volta la possibilità di esprimere il proprio parere sulla modifica dell'ordinanza sui nomi geografici (ONG).

Il presente rapporto tiene conto di tutti i pareri che sono stati inoltrati entro fine novembre 2007.

2 Partecipazione all'indagine conoscitiva

2.1 Inviti a presentare un parere

I seguenti destinatari sono stati invitati a presentare il proprio parere con scritto del 28 novembre 2006:

- servizi specializzati dei 26 Cantoni: ZH, BE, LU, UR, SZ, OW (2 servizi), NW, GL, ZG (2 servizi), FR (2 servizi), SO, BS, BL (2 servizi), SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD (2 servizi), VS, NE, GE (2 servizi), JU

Ambienti interessati:

- Conferenze di direttori e conferenze di servizi specializzati (5): CGC, CCGEO, CSCC, COPC, CSI
- Associazioni nazionali di categoria (7): GMG, FSU, geosuisse, GIG/UTS, IGS, OSIG, UTP
- Altre associazioni nazionali (8): CHGEOL, HEV, ACS, sia, UCS, SSIGA, SSURF, AES
- Università e scuole universitarie professionali (6): FHNW, heig-vd, HSR, PFZ (2 servizi specializzati), PFL
- Altre organizzazioni (5): CFEIG, PGS, Posta, FFS, Swisscom.

In totale sono stati interpellati 57 destinatari.

Con lettera del 27 settembre 2007, i destinatari menzionati in precedenza sono stati invitati a esprimersi ancora una volta sulle modifiche dell'ordinanza sui nomi geografici (ONG).

2.2 Pareri pervenuti

Entro fine novembre 2007 hanno presentato il proprio parere 50 destinatari interpellati.

2.3 Pareri pervenuti da enti non consultati ufficialmente

asa SA, CCA, REGA, SBS, GSIGI, SSI, svu-asep, VSA, VSGP, 2 privati.

3 Risultati dell'indagine conoscitiva

3.1 Riassunto delle proposte emerse dalle due indagini conoscitive

Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)

In conseguenza dell'esito dell'indagine conoscitiva pubblica, nell'OGI sono state eseguite modifiche importanti, segnatamente per quanto concerne le definizioni, il riferimento planimetrico, la trasformazione di altri sistemi di riferimento, l'accesso, lo scambio e la pubblicazione di geometadati. L'articolo 36 è stato riformulato riallacciandosi alla classificazione dei servizi nella direttiva INSPIRE dell'Unione europea (messa in vigore il 14.03.07). Grazie alla distinzione in servizi di rappresentazione e servizi di telecaricamento, è stato possibile precisare la procedura di richiamo menzionata nella LGI. Sulla base delle risposte è stato completato l'elenco delle cerchie di utenti esentati da emolumenti. In numerosi pareri è stato chiesto di completare l'elenco delle attività del COSIG con la consulenza a servizi cantonali, ora menzionata nel pertinente articolo. La partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner in futuro sarà assicurata in modo adeguato. Il catalogo dei geodati di base (allegato all'OGI) è stato rielaborato sulla base delle modifiche risultanti dall'indagine conoscitiva. La colonna «Procedura di richiamo» è stata ridenominata, in sintonia con le direttive INSPIRE dell'UE, «Servizio di telecaricamento».

Ordinanza sui nomi geografici (ONG)

In occasione della prima indagine conoscitiva sono balzati in primo piano in particolare due temi: l'auspicio di rimettere in vigore le «Weisungen für die Erhebung und Schreibweise der Lokalnamen bei Grundbuchvermessungen in der deutschsprachigen Schweiz» del 1948 e la proposta dei Cantoni e delle associazioni professionali di essere strettamente coinvolti nell'elaborazione di tutte le nuove prescrizioni.

Anche se per motivi giuridici non è stato possibile concretizzare con totale soddisfazione la prima proposta, sono state tuttavia avviate pertinenti misure per trovare rapidamente una soluzione. Per quanto riguarda il secondo tema, il nuovo articolo 37 è totalmente conforme alle nuove disposizioni della LGI. In occasione della seconda indagine conoscitiva sono pervenute soltanto osservazioni di dettaglio che non hanno tuttavia comportato alcuna modifica materiale dell'ordinanza rielaborata.

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

Per quanto riguarda la misurazione nazionale geodetica, occorre menzionare espressamente come compito la demarcazione e la misurazione del confine nazionale. Quale complemento, nell'ambito della misurazione nazionale cartografica è introdotta una disposizione che prevede che i modelli di rappresentazione dei modelli cartografici devono essere descritti con chiarezza e resi noti. La partecipazione diretta in occasione della determinazione del confine nazionale è limitata ai Cantoni interessati, i quali a loro volta garantiscono la partecipazione dei Comuni. Le formulazioni relative all'identico tracciato del confine nazionale e dei confini degli immobili nonché all'aggiornamento dei dati della misurazione ufficiale e del registro fondiario in seguito a mutazioni del confine nazionale sono state rielaborate. Per motivi di chiarezza, dopo l'indagine conoscitiva è stato stabilito che la Confederazione assume i costi per la procedura di determinazione del confine nazionale, per la demarcazione, la misurazione e la manutenzione del confine nazionale nonché per la rettifica dei confini di immobili lungo il confine nazionale. Poiché il termine «prodotti ufficiali» ha determinato incertezze in relazione con la misurazione ufficiale, in futuro nell'OMN si parlerà di «prestazioni ufficiali». La Commissione della concorrenza ha attirato l'attenzione sul fatto che è necessaria una chiara separazione tra prestazioni ufficiali e prestazioni commerciali. Con «prestazioni» possono essere intesi tanto i prodotti quanto le prestazioni di servizio. Nel caso delle prestazioni commerciali è stato inserito un elenco esaustivo e l'avverbio «segnatamente», che era stato oggetto di critiche, è stato cancellato.

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN)

Dall'indagine conoscitiva è emerso che vi erano equivoci riguardo all'interpretazione dell'espressione «settore della geologia nazionale». Ora, con formulazioni ancora più univoche è stata fatta chiarezza per quanto riguarda «i compiti della Confederazione in materia di geologia nazionale» e «i servizi specialistici competenti» della Confederazione. Tutti gli altri commenti non hanno avuto conseguenze per quanto riguarda la modifica dei contenuti, ma hanno consentito utili miglioramenti di dettaglio del

testo dell'ordinanza.

Per quanto concerne la fornitura di prestazioni commerciali (art. 11), vi è una divergenza con l'associazione professionale CHGEOL, la quale di principio si oppone alla possibilità che i servizi competenti per la geologia nazionale possano fornire prestazioni commerciali. In considerazione dell'incoerenza che ne risulta con i disciplinamenti previsti dalla LGI e dalle relative ordinanze per gli altri settori di compiti (misurazione nazionale ecc.) nonché del riscontro positivo nel parere della Commissione della concorrenza (Comco) sulla regolamentazione delle prestazioni commerciali, l'opposizione in questione non è stata tenuta in considerazione.

Ordinanza sugli ingegneri geometri (OGeom)

Sulla base dei pareri emersi dall'indagine conoscitiva, per quanto riguarda la formazione teorica è stato stabilito che la premessa per l'ammissione debba essere un master accreditato di una scuola superiore svizzera, che nelle singole materie debba essere raggiunto un livello universitario e che nelle materie del gruppo di temi «Lingue e culture della Svizzera» debba essere raggiunto il livello della maturità svizzera. Si è rinunciato alla condizione che la media delle note di ogni gruppo di temi raggiunga almeno la sufficienza. In futuro, il candidato dovrà superare l'esame in una determinata materia e la Commissione deciderà in merito al superamento dell'esame. La seconda proposta sostanziale concerneva il registro professionale. Al riguardo è stabilito che con l'esame di Stato è rilasciata la patente di ingegnere geometra e che l'iscrizione nel registro, corrispondente a un'ammissione all'esercizio della professione nella misurazione ufficiale, è imperativamente necessaria solo per gli ingegneri geometri patentati secondo gli articoli 40, 42, 44 e 46 OMU. Gli obblighi professionali e la vigilanza sulla professione sono applicabili soltanto agli ingegneri geometri iscritti nel registro.

Modifica dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)

I pareri ricevuti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono stati elaborati in maniera dettagliata dal gruppo di lavoro tecnicamente competente e dalla Direzione federale delle misurazioni catastali. Alcune proposte emerse dall'indagine conoscitiva hanno comportato piccole correzioni, rettifiche e miglioramenti. In seguito all'analisi dei risultati dell'indagine conoscitiva pubblica sono state eseguite differenti modifiche nel testo dell'ordinanza ed è stata ad esempio creata una nuova base legale relativa alla correzione di contraddizioni. Nel quadro dell'indagine conoscitiva pubblica, segnatamente da parte della Commissione della concorrenza, è emersa l'esigenza di ancorare nell'OMU condizioni di maggiore concorrenza per quanto riguarda l'aggiudicazione di mandati della misurazione ufficiale. La Commissione della concorrenza ha imposto una nuova aggiudicazione dei «mandati in qualità di geometra incaricato dell'aggiornamento» nell'ambito di una procedura pubblica di aggiudicazione a scadenza quadriennale. Il nuovo testo dell'ordinanza, con il quale la Commissione si è dichiarata d'accordo, tenta di conciliare l'interesse pubblico per una maggiore concorrenza con l'interesse pubblico per una maggiore qualità e continuità.

Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale (OMN-DDPS)

Le proposte dei servizi della Confederazione, degli uffici cantonali e delle organizzazioni specialistiche sono state esaminate approfonditamente. Esse riguardano in gran parte aspetti terminologici. Negli articoli 1 e 2 concernenti i sistemi e i quadri di riferimento geodetici, sulla base delle proposte sono state apportate piccole correzioni tecniche. Affinché sia realizzabile il massimo grado di aggiornamento, per quanto riguarda la misurazione nazionale cartografica all'articolo 6 è menzionato che essa è aggiornata integralmente *almeno* ogni sei anni. Le coordinate del confine nazionale e le immagini satellitari sono state aggiunte all'elenco delle prestazioni (in precedenza denominate «prodotti») ufficiali della misurazione nazionale geodetica e topografica. Poiché i geoservizi sono definiti nell'OGI, non è più necessario menzionarli esplicitamente e dettagliatamente nell'OMN-DDPS. Il tariffario degli emolumenti sarà stabilito, unitamente alle disposizioni concernenti gli emolumenti del rilevamento geologico nazionale, in un'ordinanza dipartimentale specifica.

Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia (OCFG)

Dall'indagine conoscitiva è emerso un ampio consenso e non vi sono stati accenni a discussioni su questioni di principio. La necessità e l'importanza di questa ordinanza sono state sottolineate in particolare dai geologi cantonali e dalle associazioni. Per quanto riguarda l'OCFG non vi è stata alcuna proposta sostanziale e l'avamprogetto sottoposto all'indagine conoscitiva è stato praticamente

ripreso senza modifiche.

Modifica dell'ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU)

I pareri ricevuti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono stati elaborati in maniera dettagliata dal gruppo di lavoro tecnicamente competente e dalla Direzione federale delle misurazioni catastali. Alcune proposte emerse dall'indagine conoscitiva hanno comportato piccole correzioni, rettifiche e miglioramenti. Le modifiche più importanti sono le seguenti:

- *livello d'informazione «altimetria» (art. 7, 22 e 30):* ora non è più richiesto che il modello digitale del terreno (MDT) debba essere costituito da un reticolo di due metri. Il genere di modello è libero. Sono pertanto ammessi anche nuvole di punti o modelli a spigoli. Le precisioni imposte dall'articolo 30 sono requisiti relativi al MDT e si ripercuotono indirettamente sui dati da diffondere. L'articolo 22 stabilisce che la diffusione dei dati deve imperativamente avvenire almeno sotto forma di reticolo di due metri.
- *Articolo 33 capoverso 1:* si tratta di «elementi di determinazione» indipendenti e non di «misurazioni». L'idea è che debbano essere eseguiti controlli adeguati.
- *Titolo del capitolo 2:* la precedente espressione «manutenzione» equivale nella terminologia della LGI a «gestione». Nel capitolo 2 il termine «manutenzione» è stato pertanto modificato in «gestione».

Ordinanza tecnica di swisstopo sulla geoinformazione

La maggior parte delle proposte riguardavano i punti seguenti e hanno comportato pertinenti modifiche:

nell'ordinanza alcune formulazioni tecniche relative a sistemi e quadri di riferimento geodetici sono state precisate, per esempio all'articolo 5 (Linguaggio di descrizione dei modelli di geodati).

Sulla base dei pareri emersi dall'indagine conoscitiva, come linguaggio di descrizione per i modelli di geodati può essere utilizzato INTERLIS 2 oppure (nuovo) INTERLIS 1. L'auspicio di fare riferimento a norme riconosciute a livello internazionale non ha potuto essere tenuto in considerazione poiché tali norme non sono ancora state emanate definitivamente. Nella legislazione svizzera non è possibile utilizzare dei cosiddetti riferimenti «dinamici». Occorre rinviare a una norma esistente e definitiva. Nulla si oppone a un completamento dell'articolo 5 dell'ordinanza al momento in cui simili norme internazionali definitive saranno disponibili.

3.2 Osservazioni di natura generale

Partecipante	Osservazione generale
CCA	<p>OGI:</p> <p>la struttura e l'assetto dell'ordinanza sono ritenuti buoni e comprensibili.</p> <p>All'articolo 2 occorre apportare una precisazione distinguendo l'utilizzazione commerciale dalla prestazione commerciale; perché non comunicare gratuitamente i geodati di base nell'ambito della procedura di richiamo come avviene nel Cantone di SO? ⇒ la riscossione degli emolumenti complica notevolmente l'ordinanza e costituisce un importante onere amministrativo; è tuttavia giudicato positivamente il fatto che le direttive sui servizi preposti alla percezione degli emolumenti siano emanate in maniera centralizzata.</p> <p>Non si capisce perché, secondo l'Allegato 1, le raccolte di geodati di base di diritto federale non possano essere comunicate nell'ambito di una procedura di richiamo. È ugualmente incomprensibile l'autorizzazione all'accesso C «non pubblici» per determinati geodati di base. Per questi geodati di base basterebbe la categoria B «pubblici in misura limitata». Di conseguenza è possibile rinunciare alla categoria di accesso «C».</p> <p>Fa presente che la CCA non viene menzionata nella lista dei partecipanti per quanto concerne le impostazioni «Rete di contatti» e «Geodati di base» in relazione con l'attuazione del «Piano d'azione e-geo.ch 2007». Nella sua veste di rappresentante del «detentore dei dati» per quanto concerne un gran numero di geodati di base, la CCA ritiene indispensabile poter intervenire direttamente in merito alle impostazioni</p>

	citare.
CSCC	Osservazioni riguardo a OTEMU, OMN, OTMN, OGeom, ONG, OGI, OTGI .
SSI	<p>Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, per la SSI, è estremamente importante esprimere il proprio parere in merito alla OGeoIN conformandosi al parere della CHGEOL, che è esplicitamente sostenuto.</p> <p><i>Concetto di «geologia nazionale»:</i> nel progetto il concetto di geologia nazionale è utilizzato a volte per designare un servizio specializzato, altre volte per indicare l'insieme di tali servizi o un settore, altre volte ancora per designare l'ente ubicato presso swisstopo. Occorre precisare quali servizi siano assoggettati al servizio della geologia nazionale presso swisstopo e quali altri servizi dipendano invece da altri uffici federali. Si raccomanda di impiegare il concetto di geologia nazionale come nel progetto vale a dire: «geologia nazionale» in senso lato nei casi in cui si faccia riferimento all'insieme dei servizi o all'intero settore della geologia nazionale; «un servizio della geologia nazionale» o «il rilevamento geologico» o «il servizio di informazione geologico» o «il servizio di idrogeologia» o un'altra denominazione qualora si tratti di un compito speciale chiaramente attribuito a un'organizzazione particolare. Il concetto di «settore della geologia nazionale» in quanto unità organizzativa della topografia nazionale, unitamente ai suoi servizi specializzati, deve essere oggetto di una descrizione più accurata.</p> <p><i>«Carte idrogeologiche e atlante geologico della Svizzera»:</i></p> <p>È accolto con particolare favore il fatto che uno degli scopi della presente ordinanza consista nell'accelerare la produzione delle carte geologiche e idrogeologiche. La SSI ritiene che i due scopi si equivalgono e si schiera risolutamente a favore del rilevamento di informazioni idrogeologiche insieme ai dati geologici e a una loro elaborazione tale da consentire l'allestimento di carte idrogeologiche (atlante idrogeologico).</p> <p>Osservazioni in merito alla OGeoIN.</p>
NW	<p>In generale, il Cantone NW aderisce al parere formulato dal gruppo regionale CCGEO della Svizzera centrale. Tiene tuttavia a formulare le seguenti osservazioni con particolare riguardo alla propria situazione:</p> <p>la normativa sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà non è ancora disponibile – ad essa è comunque attribuita una grande importanza;</p> <p>deve essere prestata particolare attenzione al disciplinamento dell'archiviazione e della storicizzazione (art. 12 segg. OGI). Per i Cantoni più piccoli possono derivare da ciò costi sproporzionatamente elevati. A complemento di queste ordinanze tiene a raccomandare l'elaborazione di una normativa in materia di archiviazione e storicizzazione. A tale riguardo ritiene ragionevole una collaborazione con l'Archivio di Stato ed eventualmente una collaborazione intercantonale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • approva in particolar modo la chiara descrizione dei modelli di rappresentazione (art. 10 OGI), che consente di semplificare per quanto possibile lo scambio di geodati tra Comuni e tra Cantoni. Va accelerato il lancio di INTERLIS 2, che, oltre allo scambio di dati sulle geometrie e di dati specialistici, consente l'allestimento di informazioni sulla rappresentazione dei contenuti; • la reciproca esenzione dagli emolumenti di utilizzazione per i geodati di base (Confederazione, Cantoni e Comuni) può essere estremamente vantaggiosa per l'economia nazionale e deve essere perseguita (art. 45 OGI). <p>Osservazioni in merito a OMU, OTEMU, ONG, OGeom, OGI.</p>
Servizio del catasto e della geomatica FR	<ul style="list-style-type: none"> • Approva il considerevole lavoro svolto. • Auspica che sia realizzata quanto prima la parte catastale delle restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria; in proposito ritiene che la migliore soluzione, se non la sola, si fonda sulla collaborazione «settore pubblico ↔ settore privato».

	Osservazioni in merito a OMU, OTEMU, OMN, OGeom, OGI .
GMG/ATS	Osservazioni in merito a OGeom .
Ufficio delle costruzioni e della pianificazione del territorio FR	<ul style="list-style-type: none"> • Osservazioni di natura grammaticale concernenti il rapporto esplicativo: • numero 2.6.2.5 Sezione 5 ⇒ (...) Organo di coordinamento per la geologia nazionale (GLI-Geologia e segretariato). Osservazione: il significato dell'abbreviazione GLI-Geologia non risulta chiaramente dal contesto e dovrebbe essere brevemente spiegato. <p>OGeoIN, OCFG: ⇒ accolte in maniera molto positiva; la definizione di un quadro legale soddisfa una reale necessità.</p> <p>È unanimemente evidenziata la necessità di uno stretto coordinamento tra i diversi settori specialistici della geologia in senso esteso (geologia, idrogeologia, gestione delle risorse, pericoli naturali, gestione dei rifiuti ecc.). Sebbene l'ordinanza prevista possa contribuire a un migliore coordinamento di molti compiti di natura geologica, è innegabile che lo scorporo dell'Ufficio federale delle acque e della geologia abbia provocato una considerevole perdita di coesione nel settore, come risulta con particolare chiarezza dalla separazione tra geologia di base (swisstopo) e altri settori integrati nell'UFAM (idrogeologia, pericoli naturali, siti inquinati ecc.) che precedentemente si sostenevano a vicenda alimentandosi con informazioni pertinenti.</p>
ZH	<p>OGI/OTGI:</p> <p>nell'allegato 1 all'articolo 5 capoverso 1 sono elencati i geodati di base di diritto federale. Le autorizzazioni all'accesso proposte nel catalogo dei dati rendono necessario un medesimo trattamento per l'insieme dei servizi e delle tematiche. È incomprensibile che, per esempio, ai dati dell'UST - raccolti in adempimento di un mandato legale – o ai dati concernenti la rete delle strade nazionali o l'inventario delle foreste, sia concesso soltanto un accesso limitato.</p> <p>Nel catalogo dei dati, sono oggetto di una speciale indicazione i geodati di base che fanno ugualmente parte integrante del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Tali indicazioni vanno considerate con grande scetticismo, visto che non è stata ancora elaborata l'ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e non è pertanto possibile pronunciarsi sui corrispondenti effetti giuridici e sul relativo finanziamento. Ciò vale in particolar modo per il catasto dei siti inquinati.</p> <p>OMU/OTEMU:</p> <p>secondo la LGI, il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per la comunicazione di geodati di base della Confederazione. I Cantoni disciplinano invece gli emolumenti per i propri geodati di base. I dati della misurazione ufficiale fanno parte dei geodati di base dei Cantoni. L'emolumento unitario proposto per gli estratti autenticati (art. 38 OMU e art. 73a OTEMU) contraddice la normativa legale e viola l'autonomia finanziaria dei Cantoni.</p> <p>OMN/OTMN:</p> <p>nel progetto di ordinanza mancano disposizioni volte a disciplinare la collaborazione con la misurazione ufficiale. Per l'aggiornamento della misurazione topografica nazionale è opportuno che siano utilizzati nella misura del possibile anche i dati della misurazione ufficiale.</p> <p>ONG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la competente Consigliera di Stato del Cantone ZH ha chiesto con scritto del 22 agosto 2005 che vengano conservate le Istruzioni 1948, che hanno dato buone prove. Le Istruzioni 1948 devono essere adeguatamente ancorate nell'ambito dell'ONG; • la federazione zurighese dei trasporti chiede nomi univoci per le località utilizzate nei nomi delle fermate; anche l'organizzazione di soccorso della città di Zurigo si pronuncia a favore di una coordinazione globale dei toponimi sul piano svizzero (art. 13 Principi); • nel Cantone Zurigo la legge sui Comuni prescrive la competenza del

	<p>Gran Consiglio per stabilire i nomi dei Comuni. Alla Confederazione è concesso un diritto di opposizione; tuttavia, dare un nome ai Comuni deve rimanere una competenza dei Cantoni (art. 21).</p> <p>OGeom:</p> <p>nel presente progetto non si è sufficientemente tenuto conto della situazione dell'ingegnere geometra impiegato in un servizio pubblico. La versione attuale si riferisce esclusivamente alla situazione dei geometri che esercitano la loro professione in quanto liberi professionisti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ulteriori osservazioni: cfr. allegati. <p>ONG:</p> <p>Si constata che rispetto al primo avamprogetto sono stati realizzati miglioramenti sostanziali. A causa della grande importanza dei nomi geografici nella prassi, auspichiamo ulteriori miglioramenti; vedi il compendio per articoli.</p>
<p>UCS/ IG e-geo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli effetti della LGI e delle sue ordinanze riguardano principalmente Città e Comuni che sono all'origine di gran parte della geoinformazione presa in considerazione dalla legge ⇒ nell'ambito dell'ulteriore elaborazione delle ordinanze va tenuto debitamente conto delle corrispondenti esigenze; • in tutti i progetti di ordinanza è stata dimenticata la forma femminile (<i>osservazione pertinente soltanto per la versione tedesca</i>); • le definizioni dei concetti e il loro impiego uniforme nel quadro delle ordinanze devono essere oggetto di miglioramenti. Si chiede di porre rimedio a questa carenza. • Esempi: <ul style="list-style-type: none"> - si chiede che il concetto di «procedura di richiamo» venga più chiaramente definito qualora la procedura possa assumere forme diverse, affinché sia chiaro quali dati vadano offerti e in quale forma; - nella versione in lingua tedesca della OGI il concetto di «storicizzazione» si riferisce a una raccolta di dati (e non all'insieme dei dati; a «Datensatz» e non a «Datenbestand»), vale a dire a un record, o anche a un oggetto e inoltre esplicitamente a geodati di base. Nella versione francese è fatto riferimento a un «jeu de données», cioè a un «Datenbestand» o a un livello di dati. Il concetto di storicizzazione è però utilizzato anche in relazione con i metadati che descrivono geodati di base, ma non sono tali. Anche a tale riguardo è importante fornire una definizione precisa facendo poi un uso conseguente ed esatto del concetto; - «insieme giuridicamente valido» rispettivamente «dati giuridicamente validi». <p>L'art. 7 dell'OMU definisce chiaramente quale prodotto della misurazione ufficiale abbia effetto giuridico secondo il CC: il piano per il registro fondiario. Negli articoli 37 e 43, in relazione con i dati della misurazione ufficiale, sono menzionati «dati giuridicamente validi» e un «insieme giuridicamente valido»: che cosa però si intenda rimane una questione aperta.</p> <p>Osservazioni in merito a OMU, OTEMU, OTGI, OMN, OTMN, ONG, OGeom, OGI.</p> <p>ONG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osservazione generale relativa all'addebitamento dei costi: urta il fatto che le autorità e le aziende federali in occasione di modifiche dei nomi di località o di stazioni possano addebitare ai Comuni i costi che ne risultano, senza che un'autorità di vigilanza indipendente verifichi questi costi eventualmente sproporzionati. Proponiamo di menzionare espressamente i costi computabili oppure di istituire un'autorità di vigilanza che verifichi la necessità e l'adeguatezza dei costi.
<p>COPC</p>	<p>Osservazioni in merito alla OGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adoperarsi affinché la Confederazione renda noto un programma di

	<p>lavoro destinato all'introduzione di modelli di geodati i cui termini e la cui ponderazione siano definiti per analogia con la concezione di archiviazione espressa dagli articoli 14/15 OGI ⇒ si dovrebbe precisare chi debba fare cosa entro quale termine. Detto programma di lavoro dovrebbe comprendere, illustrandoli esplicitamente, i modelli di dati già disponibili e indicare quali servizi ne sono responsabili;</p> <ul style="list-style-type: none"> rimane irrisolta la situazione giuridica dei dati derivati. Per quanto tempo sussiste un diritto d'autore sui dati derivanti dalla misurazione ufficiale o dalle carte nazionali? Questa questione è di grande importanza per la sezione 9: Accesso e utilizzazione. <p>Osservazioni in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> collaborazione di Cantoni, Comuni e organi specializzati (art. 3 cpv. 2, art. 8 OGI); storicizzazione (art. 12 OGI); geometadati (art. 17 cpv. 2 OGI); comunicazione da parte di autorità (art. 23 OGI); geoservizi (art. 36 OGI); termini transitori (art. 49 OGI). <p>Per quanto concerne il catalogo dei geodati di base del diritto federale (allegato 1 OGI): la lista va completata inserendo gli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Livello medio della falda freatica (RS 814.201 allegato 4)»; «Livello massimo naturale, decennale della falda freatica (RS 814.201 allegato 4)». <p>Osservazioni in merito all'OGI e alla ONG.</p>
<p>Coordinamento GIS del Cantone OW</p>	<p>Pareri della divisione del registro fondiario e della misurazione catastale, del servizio del coordinamento GIS, della Commissione della nomenclatura, del geometra revisore, dell'organismo GIS, nonché per quanto concerne la geologia, anche dell'ingegnere cantonale e della divisione dei Pericoli naturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> in sintesi il Canton OW approva il pacchetto di ordinanze presentato; ricevono particolare sostegno le considerazioni volte alla realizzazione di un modello dei geodati e di una separazione tra contenuto e rappresentazione (modello di rappresentazione). Con l'introduzione dei livelli di autorizzazione all'accesso, la presente versione del testo normativo permette inoltre, sotto il profilo giuridico, il trattamento mirato degli accessi ai geodati, per il quale viene così istituito un disciplinamento uniforme di diritto federale; il catalogo dei geodati di base crea una nuova certezza del diritto attribuendo ai geodati di base di diritto federale una definizione definitiva e delimitando di conseguenza l'ambito di applicazione materiale della LGI e delle sue ordinanze di esecuzione. Visto che ha già confrontato il catalogo di geodati di base di cui all'allegato 1 con il diritto cantonale, il Cantone OW auspica che le sue osservazioni a questo proposito siano integrate in questo settore tematico. <p>Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà: non appena sarà disponibile il progetto di ordinanza il Cantone OW intende approfittare dell'opportunità di presentare un parere nel quadro di una procedura di consultazione o di un'indagine conoscitiva.</p> <p>OMU e OTEMU: costituiscono la revisione necessaria delle ordinanze attualmente vigenti in vista dell'integrazione del diritto della misurazione nel diritto della geoinformazione.</p> <p>Oltre alle proprie osservazioni, per la OTGI, la OMN e la OTMN si rinvia in particolare al parere dettagliato della Conferenza dei servizi cantonali del catasto (CSCC)</p> <p>OGeoIN, OCFG ⇒ né osservazioni né aggiunte.</p>

	Osservazioni in merito alle seguenti ordinanze: OGI, ONG, OMU, OTEMU e OGeom.
Ufficio del registro fondiario e ufficio del catasto ZG/Servizi GIS	Osservazioni in merito alla OGI e alla OTGI .
BE	<p>Modifiche/aggiunte/precisazioni sono aggiunte in rosso ⇒ le parti del testo cancellate in rosso corrispondono a una posizione negativa dell'Ufficio di geoinformazione (AGI) nei confronti delle osservazioni formulate dalla CSCC.</p> <p>Osservazioni/proposte in merito a: OGI, OTGI, OGeom, ONG, OMN, OTMN, OMU, OTEMU.</p> <p>Per quanto concerne la OGeoIN e la OCFG ⇒ nessuna osservazione.</p>
GR	<ul style="list-style-type: none"> • Diversi nuovi concetti (servizio di distribuzione interconnesso, portale ecc.) che vanno definiti e in parte anche precisati; • l'estrapolazione, periodicamente richiesta, dei geodati da archiviare costituisce una sfida sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo finanziario ⇒ da riconsiderare; • l'art. 12 del disegno di LGI pone nuove condizioni per la concessione dell'autorizzazione di utilizzazione ⇒ impressione che per tutto occorra un'autorizzazione. Secondo il rapporto esplicativo delle ordinanze di esecuzione della LGI (pag. 21), l'art. 28 del progetto di OGI si applica soltanto se i servizi competenti vogliono far dipendere l'utilizzazione dal rispetto di determinate condizioni. Se questa indicazione del rapporto esplicativo è corretta ⇒ occorre adeguare il testo dell'ordinanza, in modo tale che ogni servizio competente possa decidere da sé se occorre un'autorizzazione; Se non è necessario, la OGI non dovrebbe limitare il margine di manovra concesso dall'articolo 12 del disegno di LGI. Per molti dati con autorizzazione all'accesso A, nella pratica non è né necessario né possibile concedere un'autorizzazione per l'uso privato ⇒ dovrebbe pertanto risultare chiaramente dal testo dell'ordinanza che non in ogni caso serve un'autorizzazione di utilizzazione. Dovrebbe pure essere indicato in quali casi o a quali condizioni si può prescindere dalla concessione di un'autorizzazione; • i concetti di «autorizzazione all'accesso» e di «livello di autorizzazione all'accesso» e il loro impiego nel progetto di OGI sono fonte di confusione. «Autorizzazione all'accesso A» significa che di massima tutte le persone sono autorizzate a utilizzare i dati o hanno accesso ai dati. «Autorizzazione all'accesso B» significa che nessuno ha accesso ai dati, a meno che non siano adempite le condizioni di cui all'articolo 27 capoverso 2 del progetto di OGI. «Autorizzazione all'accesso C» significa che non è dato alcun genere di accesso. L'«autorizzazione all'accesso» è pertanto una caratteristica dei dati. «Autorizzati» non sono tuttavia i dati ma i loro utenti. Di conseguenza, non è chiaro come vada interpretato l'articolo 26 capoverso 2 del progetto di OGI (e ugualmente l'art. 27 cpv. 2); • per quanto concerne i geoservizi, nell'ambito della procedura di richiamo, occorre definire e specialmente precisare in quale forma sono finalmente resi disponibili o possono essere utilizzati i geodati richiamati; • occorre prestare attenzione al fatto che i Cantoni auspicano di essere sentiti in merito all'articolo 45 sull'esenzione dagli emolumenti; • nel catalogo dei geodati di base della Confederazione (allegato all'ordinanza sulla geoinformazione) sono elencati anche dei prodotti (per esempio il n. 30 «Piano per il registro fondiario» e il n. 31 «Piano di base MU-CH»). Questi prodotti non sono geodati indipendenti bensì costituiscono valutazioni di altri geodati. I prodotti vanno eventualmente elencati in una lista separata che sia loro destinata; • è sorprendente che nella colonna «servizio competente» del catalogo dei geodati di base figurino di tanto in tanto più di un organismo (per esempio n. 57 «Reti di percorsi pedonali e sentieri»). Le competenze

	<p>vanno attribuite chiaramente a un solo servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle revisioni parziali di OMU e OTEMU non sono stati notati difetti rilevanti; • nell'articolo 5 OMN sono elencati i confini delle unità amministrative e i nomi geografici che servono quali informazioni per la MN, sebbene siano rilevati e resi disponibili dalla MU. La stessa cosa è stata notata per i prodotti di cui all'articolo 8 OTMN ⇒ il Cantone GR ritiene che sia sbagliato elencare informazioni e prodotti della MU nel settore di competenza della MN; • ai fini della definizione dei nomi geografici, l'ordinanza ad hoc dovrebbe sancire l'attuale competenza dei Cantoni (Commissione cantonale della nomenclatura previa consultazione dei Comuni). Va ugualmente soppressa l'illogica distinzione tra nomi geografici della Confederazione e nomi geografici della MU; • è approvata l'introduzione di un registro nella nuova ordinanza sugli ingegneri geometri. Va riconsiderato l'onere amministrativo per la registrazione degli attuali detentori della patente, nonché per il prelievo di emolumenti. È auspicata la rinuncia a un emolumento annuale. <p>Osservazioni in merito alle seguenti ordinanze: OGI, ONG, OMU, OTEMU, OMN, OTMN, OTGI e OGeom.</p>
FFS	<p>Le FFS sostengono lo sforzo dell'Ufficio federale di topografia per coordinare la LGI con le relative ordinanze esecutive e semplificare l'accesso e lo scambio.</p> <p>Le FFS rinunciano a formulare un parere su ciascuna ordinanza e si limitano a esprimere il proprio parere allegato sull'ordinanza sui nomi geografici (ONG).</p>
ACS	<p>Come per la consultazione in merito alla LGI, il parere dell'Associazione dei Comuni svizzeri è elaborato dal Gruppo di interesse (GI e-geo) dell'Unione delle città svizzere di cui fanno parte anche membri dell'Associazione dei Comuni svizzeri. L'Associazione dei Comuni svizzeri concorda con il contenuto di tale parere e lo sostiene totalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il sistema di geoinformazione ottimizzato dovrebbe ugualmente contribuire a consolidare la certezza del diritto ⇒ è importante che, sia nella legge sia nelle ordinanze, le definizioni dei concetti e la relativa utilizzazione siano uniformi. Anche i concetti giuridici della legislazione in materia di «sistemi di geoinformazione» devono essere armonizzati con le altre normative, in particolare con il CC e l'ordinanza sul registro fondiario (ORF). Occorre prestare attenzione alle obiezioni formulate a tale riguardo dal Gruppo di interesse e-geo ed eliminare le carenze ivi indicate; • il principio della parità di trattamento tra i sessi deve essere garantito! • nella OMU la definizione dello scopo dei dati è troppo restrittiva. Va scelta una formulazione più aperta che rifletta la soluzione vigente «..... potere essere usati per scopi pubblici e privati»; • approvazione di un'ordinanza ONG di carattere generale ⇒ viene fatto notare che devono essere conservate le descrizioni secondo le Istruzioni 1948 per quanto concerne le direttive in materia di toponomastica ancora da elaborare e approvare ⇒ l'interpellato è contrario a un'eventuale ortografia più dialettale e vicina alla pronuncia locale dei «nomi geografici». Non è né necessario né ragionevole modificare una pratica che ha fatto le sue prove. Inoltre ⇒ attira l'attenzione sui considerevoli costi per cambiamenti e adeguamenti; • la OGI accorda ai Cantoni e Comuni un termine transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore per l'attuazione delle misure. Per molte misure, in particolare nell'ambito dell'armonizzazione dei geodati di base, occorre tuttavia innanzitutto che la Confederazione elabori e stabilisca ulteriori disposizioni esecutive. Si propone pertanto che sia concesso a Confederazione, Cantoni e Comuni un termine transitorio di cinque anni per l'attuazione di tali disposizioni, a partire dal momento in cui sussisteranno le necessarie disposizioni esecutive federali. <p>ONG:</p>

	<p>Due complementamenti:</p> <p>Il primo riguarda la chiara definizione di termini e il secondo concerne i diritti di partecipazione dei Comuni e delle città risultanti dall'articolo 50 della Costituzione federale in un settore sensibile che li interessa direttamente. In questa nuova ordinanza viene introdotto e definito il termine «località» («Ortschaft»).</p> <p>Il termine «luogo» («Ort») utilizzato in molti altri atti legislativi, non appare in questa ordinanza. Proprio nelle aree rurali vi sono molti luoghi che non hanno alcun numero postale di avviamento ma che portano un nome proprio, oppure più luoghi che hanno il medesimo numero postale di avviamento ecc.</p> <p>Proposta: chiarire il senso di «luogo» e «località» e adeguare l'ordinanza, segnatamente gli articoli 14 e 15, affinché nell'esecuzione e in relazione con l'applicazione di altre regolamentazioni non sorgano difficoltà d'interpretazione o vi sia incertezza del diritto.</p> <p>Inoltre, i nomi di Comuni e città nonché altre espressioni geografiche sono dati estremamente importanti dell'identità culturale comunale. Modifiche, adeguamenti ecc. di simili dati sono processi sensibili che non possono essere realizzati senza la conoscenza degli usi locali e del clima politico. Proponiamo pertanto di stabilire nell'ordinanza che i Comuni e le città siano consultati per il tramite delle pertinenti associazioni in occasione dell'emanazione di regole, direttive e raccomandazioni a livello federale.</p> <p>(Vedi ⇒ art. 40). L'articolo 19 disciplina l'assunzione dei costi. In occasione di modifiche in relazione con località o nomi di stazioni, le autorità e le aziende della Confederazione addebitano ai Comuni i costi che ne risultano. In considerazione dell'articolo 50 della Costituzione federale, un simile modo di procedere non è accettabile.</p> <p>Proposta: i Comuni devono essere sentiti prima della decisione (vedi art. 19).</p>
<p>asa SA</p>	<p>Esigenza particolare: sulle carte nazionali e nella MU i nomi locali (toponimi) devono rimanere immutati.</p> <p>ONG:</p> <p>Proposta di emendare l'articolo 7 capoverso 2 nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non vengono emanate direttive in materia di toponomastica; - si conservano le Istruzioni del 1948; - rimane immutata l'ortografia attuale dei nomi locali (toponimi) con le due seguenti eccezioni: - eccezione: l'ortografia attuale di un nome locale (toponimo) di una determinata località viene modificata qualora sia differente nelle Carte nazionali, nel registro fondiario e nel piano corografico; - eccezione: l'ortografia di un nome locale (toponimo) di una determinata località è migliorata se necessario, vale a dire se l'attuale ortografia non è mai stata resa conforme alle Istruzioni 1948. <p>Motivazione: la situazione attuale diverge da quella del 1948, visto che oggi ha cessato di porsi la questione dell'ortografia dei nomi locali (toponimi). Ha invece assunto la massima importanza il fatto che «i nomi geografici servono a identificare i luoghi nelle comunicazioni » (art. 1 ONG). Nonostante tutte le imprecisioni che ciò implica, questo obiettivo può essere conseguito soltanto «congelando» l'insieme dei nomi attuali. L'esigenza espressa dall'articolo 1 LGI vale segnatamente per quanto concerne i nomi locali (toponimi), visto che questi ultimi sono un elemento particolarmente diffuso dei geodati. Per questo motivo i nomi locali (toponimi) sulle carte nazionali e nella MU non devono divenire un passatempo destinato ai linguisti.</p> <p>Documentazione probatoria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulla carta nazionale sono stati modificati il 55 % dei nomi locali (toponimi) dei quattro Comuni turgoviesi di Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Sirmach e Wängi. [Fonte: analisi del 10.08.2005 nel capitolo 6 del sito www.lokalnamen.ch].

	<p>- Nei Cantoni di Turgovia e Zurigo vi sono numerosi nomi locali la cui ortografia è stata modificata. [Fonte: capitolo 10.2 del sito www.lokalnamen.ch].</p> <p>- Repertorio delle località e degli insediamenti. Cantone di Turgovia. Edizione 2005. Vi sono 2178 ortografie per 1265 insediamenti! [Fonte: capitolo 10.3 del sito www.lokalnamen.ch].</p> <p>- Applicazione conseguente dell'ortografia dialettale nel Cantone di Sciaffusa. [Fonte: Relazione di Alfred Richli del 3.11.2006 nel capitolo 24 del sito www.lokalnamen.ch].</p> <p>Nel 2005 e 2006 l'Ufficio federale di topografia ha tentato due volte di adottare nuove direttive per abrogare l'ortografia conforme alle Istruzioni 1948. In nessuno dei due casi è stato chiaramente spiegato quali siano le conseguenze finanziarie e amministrative di una modifica dell'ortografia. [Fonte: capitoli 9 e 20 del sito www.lokalnamen.ch].</p>
Ufficio del registro fondiario e ufficio delle misurazioni catastali ZG	<p>Osservazioni in merito alla OTEMU e alla ONG (seguiranno in un secondo momento).</p>
OSIG	<p>La OSIG si schiera a favore di una normativa il più possibile liberale in materia di accesso e utilizzazione dei geodati di base.</p> <p>OGI/OTGI. Esigenze principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distinzione tra uso privato e utilizzazione commerciale ⇒ si pongono numerose questioni; • occorre migliorare le definizioni di uso privato e di utilizzazione commerciale: in particolare per quanto concerne la definizione e gli esempi di uso privato, forniti nel rapporto esplicativo, devono essere considerate anche le applicazioni commerciali, e non soltanto l'ambito privato; • proposta di distinguere tra procedura di richiamo (per esempio i servizi WMS) e procedura di acquisizione (in cui i dati sono caricati sull'ordinatore dell'utente e possono continuare a esservi utilizzati); • nel quadro della procedura di richiamo l'utilizzazione dei geodati di base con livello di autorizzazione all'accesso A deve essere gratuita; • non deve essere previsto alcun emolumento di utilizzazione per i geodati di riferimento impiegati come documentazione; • i termini transitori dovrebbero essere stabiliti anche per la Confederazione, visto che i Cantoni possono agire soltanto se sussistono pertinenti direttive della Confederazione (vedi Allegato 2 ⇒ proposta di cambiamenti strutturali). <p>ONG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la OSIG ribadisce quanto espresso nei pareri del 15.09.2005 sull'ortografia dei nomi di località e luoghi e del 21.06.2006 sul manuale in materia di toponomastica e si oppone energicamente all'introduzione di un'ortografia eccessivamente dialettale. Questi pareri dovrebbero essere presi sul serio e dovrebbero essere debitamente considerati. <p>MN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imprecisione delle definizioni dei prodotti ufficiali della MN topografica è eccessiva. Costituiscono prodotti ufficiali tutte le foto aeree, le ortofoto e i dati altimetrici? Questi dati sono allestiti anche da privati. Anche per quanto concerne i modelli topografici del paesaggio si può constatare la medesima mancanza di chiarezza. Se il loro aggiornamento è effettuato in parte dalla MU, va esaminata la questione dello statuto delle attività di misurazione ufficiale e occorre determinare se esse facciano parte del modello topografico del paesaggio andando a costituire una raccolta di geodati di base della Confederazione. <p>OMU / OTEMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritiene opportune le modifiche proposte. Nel seguito sono elencate le

	<p>principali esigenze della OSIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per rendere più attuali i dati della MU, la OSIG raccomanda quale misura urgente di rendere vincolante l'iscrizione degli edifici progettati e dei loro indirizzi nella raccolta di dati di base. - per definire l'effetto giuridico dei dati della MU, si dovrebbe trovare una soluzione più innovativa ispirandosi all'ordinanza sul registro fondiario. <p>OGeoIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene di massima approvata. Il campo di applicazione della OGeoIN è tuttavia ben più ampio della tematica di competenza della OSIG, che rinuncia perciò a esprimere un parere dettagliato. In particolare perché sono stati esclusi non soltanto da questa ordinanza ma da tutte le ordinanze sottoposte alla presente indagine conoscitiva i temi che rivestono un interesse per la OSIG: gli emolumenti e il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (in relazione con la OGeoIN sussistono delle implicazioni segnatamente per la protezione delle acque sotterranee nell'ambito pianificatorio e per la protezione dai pericoli naturali). <p>Rapporto esplicativo :</p> <p>Alcune proposte di miglioramento del testo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pagina 18: 2.1.2.6 6. Sezione: Archiviazione <ul style="list-style-type: none"> - adeguare la fine del primo capoverso: «Contrariamente all'archiviazione classica, nel cui ambito i documenti archiviati sono esclusi dal (semplice) uso quotidiano, i geodati di base di diritto federale archiviati rimarranno di massima ulteriormente disponibili „online“. In tal modo, per l'utente sarà disponibile una possibilità di confronto „monitoraggio“, ossia una documentazione sull'evoluzione dei geodati di base di diritto federale. Questi dati archiviati, eccetto i geodati di riferimento, non devono tuttavia imperativamente essere disponibili nelle procedure di richiamo e di acquisizione.» Lo scopo dell'archiviazione della storicizzazione dei geodati di base (art. 15 cpv. 4h) dovrebbe essere illustrato nel rapporto esplicativo. • pagina 23: 2.1.2.10 Geoservizi <ul style="list-style-type: none"> - art. 36 Servizi di geodati di base «Per procedura di richiamo s'intende, conformemente allo stato attuale di standardizzazione dei geosistemi, un accesso di lettura mediante WebMapServices (WMS) a inquadrature di geodati di base di diritto federale (come per esempio WMS dell'Open Geospatial Consortium). Questi geoservizi consentono l'utilizzazione di geodati di base direttamente sul sistema dell'utente. Essi possono essere utilizzati in modalità «macchina – macchina», indipendentemente da un portale «uomo-macchina». I geodati di base sono trasmessi per la visualizzazione sullo schermo. Mediante questa procedura di richiamo tutti i geodati di base di diritto federale con livello di autorizzazione all'accesso A sono accessibili per qualunque utente. I dati possono essere memorizzati come immagini raster, copiati, tagliati, ingranditi e rimpiccioliti, ma non possono essere utilizzati per analisi e rielaborazioni.» Per procedura di acquisizione si intende un'acquisizione elettronica diretta di geodati di base. I dati sono trasmessi al sistema del richiedente, in modo tale che i dati possono esservi memorizzati e infine anche utilizzati per rielaborazioni e analisi. Simili servizi sono attualmente possibili ad esempio con i WebFeatureServices dell'OGC o i servizi di distribuzione Geoshop. In questo contesto sono allestite copie dei dati originali; si pone pertanto immediatamente il problema dell'attualità dei dati e il rifiuto del detentore dei dati di assumere qualsivoglia responsabilità per tali dati. Da questi dati possono infine essere fabbricati a discrezione prodotti derivati che possono poi essere utilizzati e trasmessi a terzi.
--	--

<p>SG</p>	<p>OGI/OTGI. Esigenze importanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rielaborazione critica delle definizioni dei concetti; a tal fine occorre tenere conto della coerenza, della completezza e dell'uniformità anche riguardo alle spiegazioni; • occorre prestare grande attenzione alla chiarezza del sistema di riferimento planimetrico, sia per quanto concerne il riferimento ai geodati di base in seno al Cantone, sia per quanto riguarda il riferimento coordinato sul piano svizzero; • per l'introduzione del modello dei dati è richiesta una procedura che tenga conto delle necessità dei Cantoni, partendo in particolare dal presupposto che sarà la Confederazione a stabilire i termini per le priorità in materia di cambiamento, coordinando i lavori con i Cantoni e concedendo poi a questi ultimi un congruo termine (termine transitorio) per adeguare i loro atti normativi e modelli di dati; • per quanto concerne l'utilizzazione dei dati vanno precisati i concetti e le distinzioni (per esempio utilizzazione pubblica/utilizzazione commerciale); • storicizzazione e archiviazione ⇒ temi molto importanti ⇒ mancano fatti empirici. In proposito, anche per motivi relativi ai costi, occorre un'impostazione pragmatica risolutiva; • l'accesso ai metadati deve essere meno restrittivo. Se non è possibile un accesso pubblico generalizzato, i servizi competenti dovrebbero poter fornire, indipendentemente dalla raccolta di geodati di base, un'autorizzazione all'accesso ai metadati. <p>ONG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i concetti devono essere definiti con maggiore precisione. Dovrebbero inoltre essere conservati i concetti finora utilizzati. Occorre in particolare armonizzare tali concetti anche con il modello di dati standardizzato dell'OTEMU; • l'indicazione degli indirizzi assume sempre maggiore importanza. Affinché un luogo abbia un'unica localizzazione è imperativo che sia indicato in uno stesso modo «a tutti i livelli», indipendentemente dalla scala della carta o del piano. A questo principio va prestata la massima attenzione; • attualmente quasi tutti i nomi di luoghi e località sono già uniformemente definiti secondo le Istruzioni 1948 e figurano da anni in diverse banche dati, registri, atti normativi e pubblicazioni, beneficiando di una vasta accettazione sia da parte del pubblico sia da parte dei servizi pubblici e privati. In una modifica delle regole ortografiche vanno coinvolti anche coloro che ne sopporterebbero le conseguenze. <p>OMN/OTMN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le distinzioni con la MU sono in parte poco chiare. Per quanto possibile si dovrebbero riprendere le informazioni della MU (per esempio nomi, confini amministrativi); • occorre chiarire le definizioni dei concetti applicabili nel settore dei prodotti e delle prestazioni commerciali. Tali concetti dovrebbero inoltre essere uniformati con quelli utilizzati nelle ordinanze vigenti (OMU/OTEMU); • dovrebbero essere specificate le prestazioni fornite dall'organo di coordinamento delle riprese aeree. <p>OMU/OTEMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le definizioni dei concetti vanno uniformate con quelle impiegate in altri atti normativi; • le forme femminili devono essere conseguentemente considerate; • per quanto concerne i punti fissi PFP 2/3, occorre procedere a un esame in merito alla fattibilità e agli effetti sulla precisione nell'ambito di un esercizio economicamente sostenibile del lavoro di misurazione; • le esigenze qualitative dei modelli altimetrici devono essere formulate in maniera neutrale rispetto ai singoli prodotti.
------------------	---

VSA	<p>OGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 7 segg.: l'applicazione di modelli di geodati è considerata estremamente ragionevole e funge da sostegno agli sforzi profusi negli anni scorsi insieme alla SIA; • art 11 segg.: mentre all'aggiornamento e all'archiviazione è stata attribuita un'importanza corretta, la storicizzazione (art. 12) va adeguata alle speciali esigenze dei singoli geodati e non deve diventare fine a sé stessa; • catalogo dei geodati di base: la pianificazione regionale e comunale dello smaltimento delle acque di scarico (n. 100 / 101) corrisponde a due compiti centrali di gestione dei dati svolti dai membri dell'associazione interpellata. Nella forma menzionata tali compiti sono però ancora eccessivamente imprecisi ⇒ interesse a una maggiore concretizzazione e offerta di collaborazione.
heig-vd	<p>Nell'insieme si auspica una chiarificazione dei concetti e dei compiti. Le novità saranno integrate nei corsi dispensati e gli studenti saranno sensibilizzati alle nuove evoluzioni tecniche e professionali che risultano dai diversi testi delle ordinanze.</p> <p>Osservazioni in merito alla LGI, ONG, OMN, OTEMU, OGeom.</p>
HSR	<p>Proposta: complemento alla LGI ⇒ nomi geografici sono di «pubblico dominio». Dovrebbero essere designati esplicitamente quali «public domain», unitamente ai confini cantonali, distrettuali e comunali, come pure ai centri dei Comuni. Base: rapporto esplicativo sui testi sottoposti all'indagine conoscitiva, 2.1.2.9 pagina 21 (2007): «la legge ammette [...] che i geodati di base della Confederazione non soltanto sono liberamente accessibili, ma possono anche essere utilizzati gratuitamente senza autorizzazione né oneri (cosiddetto «public domain»)».</p> <p>Cfr. siti web:</p> <ul style="list-style-type: none"> - www.lokalnamen.ch; - http://gis.hsr.ch/wiki/ Weblinks_Orts-_und_Lokalnamen; - www.geowebforum.ch/thema.php?themenID=2. <p>Richiesta di conservare le Istruzioni 1948 lascia aperta la possibilità di gestire, oltre ai nomi geografici «ufficiali», altre denominazioni alternative (dialettali) al fine di trarre schede tematiche ad esempio a scopo storico e linguistico:</p> <p>l'esempio di almeno quattro città svizzere mostra che le conseguenze sul piano finanziario sarebbero in parte rilevanti. Così, a una priorità linguistica e storico-linguistica fanno da contraltare notevoli e ricorrenti costi economici. Nel 2005 e 2006 swisstopo ha tentato di sopprimere la vigente ortografia equilibrata. Nessuna di queste iniziative ha mostrato in maniera comprensibile quali sarebbero state le rispettive conseguenze sulle finanze e sull'organizzazione. [Fonte: capitoli 9 e 20 del sito www.lokalnamen.ch].</p> <p>In un numero limitato di Cantoni, la gestione dei nomi geografici è significativamente peggiore rispetto alla situazione che vige nei Cantoni che hanno applicato le Istruzioni 1948. Si presume che sussistano necessità di intervento soprattutto a livello di Confederazione e Cantoni. Inoltre, si attira l'attenzione su quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I nomi locali devono rimanere stabili e per quanto possibile non devono essere modificati, tra l'altro perché differenti opere – anche non in forma elettronica – li utilizzano come basi e l'onere per le modifiche non è proporzionato ai benefici. I costi causati da simili modifiche non devono essere sottovalutati e inoltre non sono praticamente assunti da chi ne è all'origine. 2. Per i nomi locali non ci si aspetta un'ortografia ottimizzata sotto il profilo teorico, linguistico o storico, ma un'ortografia per quanto possibile generalmente comprensibile e familiare secondo il linguaggio popolare e il buon senso. 3. I nomi locali nella misurazione ufficiale, sui piani e nelle carte nazionali nonché sui piani delle località e sulle carte turistiche dovrebbero essere idealmente scritti in maniera unitaria (verticalità).

	<p>4. Quale possibile misura di accompagnamento proponiamo che le modifiche eseguite solo recentemente in singoli Cantoni nelle opere ufficiali e che divergono dai principi menzionati in precedenza siano annullate se ciò è possibile, opportuno ed economico.</p> <p>5. Quale ulteriore misura attiriamo nuovamente l'attenzione sulla proposta del professor Keller di cedere gratuitamente, se non a tutti, almeno per scopo di ricerca, la banca dati digitale SwissNames e, oltre ad essa, di promuovere una banca dati (soprattutto geonames.org) oppure di realizzarne una nuova soggetta a licenza Open Source/Open Content. Vediamo in questo un'opportunità per aggiornare meglio opere digitali esistenti, per offrire un governo elettronico avanzato e soprattutto anche per venire incontro ai desideri, di principio giustificati, di storici e linguisti (per es. mediante la gestione di nomi alternativi).</p> <p>6. Occorre riflettere se non debba essere introdotta nell'ordinanza anche la definizione «nome di luogo» («Ortsname»).</p>
<p>FHNW</p>	<p>Di massima il progetto è approvato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'accessibilità della geoinformazione, in particolare dei geodati di base dovrebbe essere la migliore possibile. Per quanto concerne il raggiungimento di tale obiettivo («...ai fini di un'ampia utilizzazione duratura, aggiornata, rapida e semplice [...] e a prezzi adeguati») ⇒ l'intenzione è giudicata buona ma non realizzabile con la normativa proposta in materia di emolumenti. Si auspica pertanto un accesso libero e gratuito ai geodati di base nella forma di WMS. Come l'OSIG, l'interpellata sostiene che sia necessario sottoporre la procedura di acquisizione al pagamento di emolumenti, mentre la procedura di richiamo di geodati di base deve svolgersi gratuitamente; • la distinzione tra uso privato e utilizzazione commerciale non è chiara, rispettivamente manca di equilibrio. Anche sotto il profilo delle misure di promozione economica occorre considerare l'obiettivo di mantenere la geoinformazione per quanto possibile accessibile e disponibile; • per quanto concerne l'ordinanza sulla formazione e l'esercizio della professione di ingegnere geometra patentato va prestata attenzione all'equivalenza tra PF e scuole universitarie professionali. <p>Osservazioni in merito a OTEMU, OGeom, OGI.</p>
<p>Ufficio di pianificazione del territorio (ARP) ZG</p>	<p>OGI:</p> <p>dopo l'esame dei progetti presentati, le ripercussioni della nuova LGI possono essere meglio valutate. Occorre adoperarsi affinché la Confederazione renda noto, per analogia con il concetto di archiviazione di cui agli articoli 14/15 OGI, un programma di lavoro che si prefigga di introdurre modelli di geodati provvisti di scadenze e ponderazione. Questo programma dovrebbe indicare chi sia incaricato di svolgere quali mansioni e in quali momenti, tenere conto dei modelli di dati già disponibili e mostrare quali servizi siano responsabili per quali modelli. Manca anche una soluzione per quanto concerne lo statuto giuridico dei dati derivati. Per quanto tempo sussiste un diritto d'autore sui dati derivanti dalla misurazione ufficiale o dalle carte nazionali? Questa questione è di grande importanza per la sezione 9 Accesso e utilizzazione.</p>
<p>Ufficio del catasto e delle bonifiche fondiarie BL</p>	<p>Vedi parere CCGEO.</p> <p>OGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visto il loro contenuto estremamente generico, gli articoli 13-15 sono approvati. Viene però fatto notare che attualmente l'attuazione concreta in ambito tecnico rimane una questione praticamente priva di soluzione e che non è possibile valutarne le ripercussioni sotto il profilo dei costi; • aderendo allo spirito di e-geo.ch si auspica energicamente che i Cantoni siano esentati dagli emolumenti per l'utilizzazione di geodati di base della Confederazione. La Confederazione potrebbe chiedere la reciprocità per quanto concerne l'esenzione dagli emolumenti per l'utilizzazione dei geodati dei Cantoni.

	<p>ONG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in quanto Cantone di confine con molti ospiti e lavoratori stranieri, BL ritiene che l'uso di una delle quattro lingue nazionali nella forma scritta aumenti la comprensibilità e la praticità di tutti gli stampati (anche delle carte nazionali) e che invece la situazione peggiori se viene fatto un uso eccessivo del dialetto. La ricerca dialettale è certo interessante, ma, piuttosto che sulle carte nazionali, deve trovare posto nei musei locali, nelle cronache comunali o nel contesto di una dissertazione; • <i>l'articolo 6 ONG costituisce una buona base che tuttavia l'articolo 7 capoverso 2 lettera a sopprime in vasta misura; quest'ultima disposizione dovrebbe perciò essere soppressa e sostituita dalle Istruzioni 1948, che hanno dato buone prove e dovrebbero essere rimesse in vigore;</i> • proposta: le cosiddette direttive toponomastiche generali non dovrebbero avere alcun effetto giuridico e non dovrebbero più essere seguite. In merito alle equilibrate Istruzioni 1948 regnava ancora un consenso generale, venuto a mancare con l'applicazione delle attuali direttive toponomastiche; • appare in generale ragionevole il modo in cui i Cantoni stabiliscono l'ortografia dei nomi locali. I Cantoni di confine, i Cantoni con una forte crescita della popolazione o che presentano una forte interconnessione economica devono potersi basare sulla lingua scritta, mentre i Cantoni di campagna possono tollerare più a lungo l'uso di nomi di luogo dialettali. Le direttive toponomastiche federali sono inutili se contribuiscono attivamente alla frammentazione linguistica del Paese. <p>Osservazioni in merito a: OGI, OTGI, ONG.</p>
<p>Divisione principale delle misure catastali del Geometra cantonale BL</p>	<p>Sottoscrive il parere della CSCC.</p> <p>OTEMU (art. 22 e 30 sul livello di informazione altimetria):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il progetto provoca una sensibile riduzione delle esigenze di qualità in merito ai <i>punti quotati</i>, i quali d'ora innanzi sono stabiliti come punti di reticolo in un reticolo di 2 m. Le esigenze vigenti riguardo ai GT2 sono troppo diversificate e divergenti. Con le nuove misure questi dati altimetrici possono essere acquisiti, soddisfacendo le esigenze federali, a partire da un MTT (modello topografico del terreno) in un momento dato. Viene fatto notare che la Divisione dispone di molti dati di buona qualità derivanti da punti altimetrici e da numerose linee di rottura e non vorrebbe vedersi imperativamente costretta a distruggerli. La Divisione è perciò costretta a prevedere una conservazione separata di tali dati, dal momento che non è possibile mescolare i punti del reticolo. All'aggiornamento dei punti quotati sono comunque poste esigenze elevate. La derivazione di prodotti come le curve di livello viene così falsificata, mescolando in uno stesso terreno dati di diversa scala – scala 20 cm con scala 80 cm. <p>OGeom (registro e patente):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nesso tra patente e iscrizione nel registro non è soddisfacente. Il registro deve mostrare soltanto le persone registrate. Né più né meno e senza costi (sono compresi negli emolumenti di esame).
<p>geosuisse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il catalogo dei geodati di base contiene una mescolanza di dati e prodotti e manca perciò di coerenza ⇒ registrare piani e carte come dati nel catalogo dei dati dà luogo a un errore concettuale. Questa confusione concettuale si ripercuote poi anche sugli emolumenti, rendendoli ingannevoli. Si raccomanda di chiarire questa nefasta confusione e distinguere i dati dai prodotti. Ciò sarebbe possibile omettendo i prodotti nel catalogo dei dati o tenendo un chiaro catalogo dei dati in aggiunta a un catalogo dei prodotti. Nel primo caso le normative si riferirebbero esclusivamente ai dati, nel secondo caso sarebbe necessario introdurre regole riguardanti i prodotti, innanzitutto in materia di emolumenti. • Emolumenti ⇒ soluzione insoddisfacente. L'interpellato ritiene che l'attuale, vaga soluzione sia una conseguenza della succitata mancanza di una chiara distinzione tra dati e prodotti ⇒ l'attuale

	<p>proposta di soluzione viene rifiutata perché inadeguata ed è richiesta una soluzione che tenga conto della situazione di fatto e della distinzione tra dati e prodotti, che sia imperativa ed equa e che possa fungere da modello per altri partner. Proposta di collaborazione attiva nella ricerca di una soluzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ugualmente insoddisfacente è la normativa della ONG concernente l'ortografia dei nomi ⇒ proposta: ripristinare le Istruzioni 1948 rinunciando alle direttive toponomastiche. Fintanto che non si disporrà di un disciplinamenti chiaro, la normativa legale ora proposta contraddice la logica seguita nell'ambito dell'elaborazione della LGI. Del resto, non vi è alcuna necessità di direttive toponomastiche. <p>Si chiede quindi di considerare seriamente la precedente proposta di geosuisse in merito ai nomi geografici distinguendone la funzione di indirizzo da quella linguistica. La soluzione di questo problema dovrebbe inoltre essere ricercata impiegando la medesima logica che si applica alle altre parti di questa opera normativa.</p> <p>OTEMU:</p> <p>auspicherebbe una definizione di edificio più semplice e giuridicamente fondata: <i>la sagoma dell'edificio è data dalle linee che servono a definire le distanze tra confini ed edifici</i>. Rinuncia tuttavia a tale proposta, giudicata irrealistica, visto che non avrebbe alcuna possibilità di essere seriamente presa in considerazione.</p> <p>L'interpellato è convinto che tale definizione servirebbe nel migliore dei modi la legislazione sulla geoinformazione fornendole una base conforme al diritto vigente.</p> <p>OGeom:</p> <p>è corretto stabilire in un'ordinanza le materie della formazione necessaria ⇒ in un campo in rapida mutazione è più ragionevole far dipendere l'ammissione all'esame dalla realizzazione, da parte del candidato, di determinati obiettivi. Una direttiva in proposito potrebbe essere formulata nel contesto del rapporto sul «Profilo della formazione» che il gruppo di lavoro sta elaborando.</p> <p>Per quale motivo l'ordinanza fa riferimento alla Direzione federale delle misurazioni catastali quando in realtà si intende la Segreteria della Commissione dei geometri (che è comunque diretta dalla D+M)? Occorre una chiara soluzione concettuale ed è ormai indispensabile per l'ulteriore evoluzione del settore trovare una nuova ponderazione delle esigenze negli ambiti del diritto, della direzione di impresa, della gestione di progetti e degli immobili.</p>
<p>geosuisse (IG-Kommission) ZH/SH</p>	<p>Di massima sottoscrive il parere di geosuisse; osservazioni in merito alla OMU.</p>
<p>VS</p>	<p>OGI ⇒ parere dell'Ufficio di geomatica e del servizio specializzato GIS (CC GEO).</p> <p>OGeoIN ⇒ parere elaborato dal Servizio delle strade e delle costruzioni fluviali, sezione geologia e dal Servizio della protezione dell'ambiente.</p> <p>Sostiene il parere della CSCC per quanto concerne la OMU/OTEMU.</p>
<p>BS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le osservazioni in merito alla OGI/OTGI sono state redatte insieme al servizio per la geoinformazione. • Per le rimanenti ordinanze è fatto rinvio alle modifiche proposte dalla CSCC, che vengono appoggiate senza alcuna riserva. • Tema dei concetti: alcune definizioni di concetti necessitano di un accurato esame o di una rielaborazione. Ciò vale particolarmente per il concetto di «procedura di richiamo», che deve essere globalmente chiarito. Occorre ugualmente adoperarsi per garantire che al concetto sia attribuito il medesimo significato anche nell'ordinanza sul registro fondiario (la ORF deve comunque essere adeguata). Anche i concetti di archiviazione e storicizzazione devono essere precisati e impiegati in maniera non contraddittoria rispetto alla legge/messaggio e alle relative ordinanze.

	<ul style="list-style-type: none"> • Archiviazione / storicizzazione: le ordinanze non tengono sufficientemente conto delle definizioni, di larga portata, stabilite nell'ambito della legislazione sull'archiviazione. Secondo tale legislazione, gli oggetti e i materiali «archiviati» non sottostanno più alla competenza/responsabilità dell'<i>owner</i> (detentore) originario dei dati. Le leggi concernenti l'archiviazione stabiliscono anche le competenze per constatare il merito di un oggetto di essere archiviato. I concetti di archiviazione previsti devono così stabilire quali geodati debbano migrare (struttura e forma) nei sistemi attivi, affinché restino disponibili a lungo termine per valutazioni GIS. ⇒ La sezione 2.1.2.6 del rapporto esplicativo non è sufficientemente chiara. Suscita l'impressione che le leggi in materia di archivi non si applicano ai geodati. In tale sede si dovrebbe piuttosto rilevare come la responsabilità di provvedere alla conservazione e all'utilizzabilità, a lungo termine, di finestre temporali in ambito GIS incombe ai proprietari di raccolte di geodati. Quando degli insiemi di dati sono consegnati all'archivio di Stato, l'archivio acquisisce anche le relative competenze (compresi i diritti d'autore). A livello federale e cantonale il coordinamento tra i responsabili di raccolte di geodati e gli archivi di Stato riveste un'importanza strategica e dovrebbe essere espresso in modo migliore. • Adeguamento all'ordinanza sul registro fondiario: le modifiche della ORF di cui al numero II del progetto di OMU sono inaccettabili e vi è una violazione del diritto vigente nel fatto che i Cantoni debbano fornire alla Confederazione i dati del RF a fini di pubblicazione secondo l'articolo 111I capoverso 4 ORF. • Modelli del terreno della misurazione ufficiale: non si capisce per quali motivi dovrebbe essere abrogato il modello a fili introdotto dalla MU93 per la modellizzazione del terreno. Proprio nelle regioni urbane la qualità raggiunta da un modello a fili è migliore rispetto a quella data da un modello a reticolo e richiede una quantità molto inferiore di dati. Inoltre il modello a fili soddisfa le esigenze di modellizzazione dei modelli urbani a 3D meglio di un modello a reticolo. L'interpellato chiede che i Cantoni possano stabilire il metodo di rilevamento del terreno; è sufficiente l'indicazione che debba poter venir generato in ogni momento un modello a reticolo 2 m aggiornato. • Registro dei geometri: si deplora che il progetto di OGeom abbia preso come modello le disposizioni sul registro degli avvocati. Questa impostazione disconosce completamente il fatto che un avvocato è per definizione un rappresentante di parte che tutela un interesse di parte e non tanto un «pubblico ufficiale», come dovrebbe invece essere l'ingegnere geometra patentato. <p>Osservazioni in merito a: OMU, OTEMU, OGI, OTGI.</p>
SO	Osservazioni in merito a: OGI, OGeom, ONG, OMN, OTMN, OTGI, OMU, OTEMU.
ASIT-VD	<p>La OGI fa di swisstopo l'istituzione che stabilisce le regole dei diversi aspetti della geoinformazione ⇒ stabilire queste regole avrebbe dovuto essere compito del COSIG (organo di coordinamento per la geoinformazione e i sistemi di informazione geografica della Confederazione) ⇒ garanzia di un consenso in virtù della sua funzione di coordinamento ⇒ il COSIG è menzionato nell'articolo 47 OGI. Non dovrebbe invece essere menzionato all'inizio dell'ordinanza in vece dell'Ufficio federale di topografia nazionale?</p> <p>Osservazioni in merito alla OGI.</p>
Paul Märki	<p>Medesimo contributo dell'HSR.</p> <p>Nella maggior parte delle istanze emerse dalla consultazione del febbraio 2007 (capitolo 29 del sito web www.lokalnamen.ch) e dal dibattito in Consiglio nazionale del 6 marzo 2007 (capitolo 31 del sito web www.lokalnamen.ch) si auspica che l'attuale ortografia dei nomi geografici rimanga invariata e che siano ammesse eccezioni soltanto per il coordinamento verticale. L'articolo 4 riveduto soddisfa tali istanze. Soltanto in questo modo gli articoli 1 (Scopo) e 4 (Armonizzazione) della LGI possono essere adempiuti anche per quanto riguarda i nomi</p>

	<p>geografici. L'ordinanza sui nomi geografici è strutturata come se noi fossimo nel 1935 e non nel 2007 e come se avessimo ogni libertà per quanto riguarda la nomenclatura di una nuova carta da realizzare. Nei prossimi anni si tratterà invece soltanto di rettificare le imprecisioni che nell'ortografia attuale disturbano maggiormente. L'articolo 4 riveduto si riferisce a questo problema scottante. Con l'articolo 4 riveduto sono formulati obiettivi chiari per le direttive, le raccomandazioni, le istruzioni e le norme da emanare secondo gli articoli 5, 6, 8 e 40.</p> <p>Indicazione relativa a un errore grammaticale nel capoverso 3 dell'articolo 4: nella formulazione precedente «sono modificati soltanto qualora lo esiga l'interesse pubblico» si faceva riferimento ai «nomi geografici». Naturalmente, i nomi geografici non possono essere modificati (ciò non è nemmeno stato oggetto dei dibattiti), ma può esserne modificata soltanto l'ortografia.</p>
POSTA	<ul style="list-style-type: none"> • GS/Servizio giuridico Berna: nessuna osservazione. • Management dei processi ZH: la conservazione delle Istruzioni 1948 è molto importante!
SZ	Osservazioni in merito a tutte le ordinanze eccetto l'OCFG
AG	Osservazioni in merito a: OGI, OGeom, ONG, OMN, OTMN, OTGI, OMU, OTEMU.
REGA	ONG: i principi dell'ortografia vanno fissati secondo le Istruzioni 1948 ⇒ decisive nei casi di emergenza.
CHGEOL	<p>OGeoIN e OCFG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accorda grande importanza al fatto che l'utilizzazione di dati e informazioni non sia fonte di costi per l'utente o che si tratti soltanto di costi minimi. Le prestazioni commerciali dovrebbero continuare a essere fornite dagli organismi esistenti dell'economia privata, rispettivamente dalle Scuole superiori. Non ritiene pertanto ragionevole l'introduzione di prestazioni commerciali di geologia nazionale nella forma proposta dalla sezione 3. Se ragionevole e necessario, la geologia nazionale dovrebbe dotarsi dei mezzi e delle competenze necessarie per l'assegnazione di mandati aventi come oggetto tali prestazioni; • all'articolo 14, nel quadro della definizione dei compiti della CFG, (Commissione federale di geologia), è menzionata anche la valutazione neutrale delle perizie geologiche. Non è ritenuto un compito fondamentale della CFG, che dovrebbe invece limitarsi a esaminare le perizie connesse con i lavori pubblici; • CHGEOL ritiene importante che i compiti e le competenze della geologia nazionale siano chiaramente definiti e stabiliti. <p>Riguardo alla OCFG non formula alcuna proposta di emendamento o complemento sostanziale. Auspica tuttavia che in futuro a questo strumento sia attribuita un'importanza maggiore di quella che ha attualmente.</p> <p>Osservazioni in merito alla OGeoIN.</p> <p>ONG: Siamo favorevoli a che, secondo l'articolo 4, i nomi geografici esistenti possano essere modificati soltanto qualora ciò sia nel pubblico interesse. È pure conforme alle nostre intenzioni che nell'attribuzione dei nomi siano utilizzati per quanti possibile criteri uniformi.</p>
CSI	<p>ONG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il progetto di ONG corrisponde di massima alle esigenze della CSI, fatte salve le proposte di emendamento fornite in allegato. ⇒ La principale proposta di emendamento concerne l'articolo 7 sui principi in materia di ortografia dei nomi geografici della MU e della MN (che preferirebbe definire «nomi di luoghi e di località», in maniera più comprensibile per il pubblico e più breve); • per quanto concerne l'ortografia dei nomi di luoghi e di località occorre accordare la massima priorità alle esigenze e necessità della grande maggioranza degli utenti. Il succitato parere sosteneva la conservazione delle Istruzioni 1948 che sono equilibrate e continuano

	<p>a soddisfare le esigenze attuali. In Svizzera la maggior parte dei nomi di luoghi e località sono stati trascritti usando tali regole. Era stata chiesta la conservazione dell'attuale ortografia ed era stata costantemente rifiutata l'introduzione di nuove regole ortografiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i motivi di cui sopra, nel parere del 27 luglio 2006 era stato rifiutato anche il manuale toponomastico 2006 e, con l'entrata in vigore della LGI e delle corrispondenti ordinanze, era stato chiesto di confermare per il futuro le Istruzioni 1948, eventualmente apportandovi ritocchi minimi. La corrispondente proposta di emendamento dell'articolo 7 è perciò fondata sui due pareri citati. <p>Osservazioni in merito a OGI, ONG.</p> <p>ONG:</p> <p>Inoltre, si propone: precisazione dell'articolo 4 (Regole generali) ⇒ è vero che il principio che i nomi geografici devono essere utilizzati in maniera uniforme su tutti i supporti d'informazione ufficiali è già contenuto nell'articolo sullo scopo (art. 1), ma questo principio importante della verticalità è menzionato soltanto in un unico articolo e in maniera insufficiente nell'ordinanza (art. 7 lett. b).</p> <p>Proposta: miglioramento dell'articolo 3 (Definizioni).</p> <p>I termini «località» e «luogo» vengono sistematicamente confusi. Riteniamo pertanto importante definire meglio non soltanto il termine «località» ma anche il termine «luogo» (vedi Vo).</p>
SIT FR	<ul style="list-style-type: none"> • Un risultato di buona qualità concretizza questo immenso lavoro che costituisce un atteso e benaccetto progresso. • Visti gli impegni dell'interpellato tra la fine e l'inizio dell'anno, i 10 progetti sottopostigli nel quadro dell'indagine conoscitiva non hanno potuto essere analizzati come sarebbe stato auspicabile. Dopo aver attentamente esaminato la OGI, l'interpellato ha avuto qualche scambio informale con i servizi dell'amministrazione cantonale, segnatamente riguardo alla OGeolN e alla OCFG e ha lasciato che fosse il servizio delle misurazioni catastali e della geomatica a esprimersi sull'OMU, l'OTEMU e l'OGGeom.
SSIGA	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'interpellato suscita un sentimento molto negativo leggere nel rapporto esplicativo (pag. 9) che l'elaborazione della LGI e delle sue diverse ordinanze è avvenuta sotto un'intensa pressione per il rispetto delle scadenze. Ritiene che ne siano risultati concetti e contenuti che per molti aspetti mancano di maturità e il cui sviluppo non è stato portato a termine. Ne deriva una situazione nella quale è assolutamente impossibile riporre fiducia nei testi normativi, con seri problemi per quanto concerne l'esecuzione. • Di massima approva tuttavia la legge e le ordinanze. • L'interpellato esprime sconcerto poiché gli interessi professionali dei geometri sono stati considerati in maniera eccessivamente unilaterale e occupano un posto troppo importante nell'ambito delle ordinanze ⇒ pericolo di distorsioni della concorrenza e di perdite sulle spese. • Nel catalogo dei geodati di base sono trattati diversi temi relativi al catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. In questo ambito rimangono ciononostante irrisolti diversi problemi. Non è stato effettuato lo stralcio dell'articolo sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà come auspicato dalla SSIGA. Visto che la redazione della relativa ordinanza è stata rinviata per motivi di tempo, l'interpellato non intende pronunciarsi su tale tematica nel quadro del presente parere, ma si dice molto interessato a formulare un parere sull'ordinanza concernente il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, quando sarà disponibile. • Emolumenti ⇒ in diverse ordinanze la normativa sugli emolumenti è esplicitamente omessa ⇒ il corrispondente articolo e lo stesso ordinamento degli emolumenti non ha finora potuto essere presentato. Oltre ai costi, sono di grande importanza per i servizi pubblici il libero accesso ai geodati e l'utilizzazione dei dati di riferimento. È deplorata la mancanza di dati della MU che siano uniformemente digitalizzati, ineccepibili sotto il profilo qualitativo, uniformi e corrispondenti alle regole ufficiali.

	<ul style="list-style-type: none"> • Continuano a non essere chiaramente disciplinati il percorso d'accesso ai geodati di base e i costi dell'accesso. Le disposizioni sull'esenzione dagli emolumenti o sulla concessione di sconti in base alle caratteristiche personali dell'utente violano inoltre il principio della parità di trattamento, consentono abusi e portano a una società a due classi, di cui una costituita da utenti privilegiati di geodati ai quali è garantito un accesso conveniente. • OGI: Esprime il proprio sostegno al parere espresso dall'OSIG; vedi allegato. • ONG: vuole che i nomi geografici e i toponimi siano scritti secondo le Istruzioni 1948, che hanno dato buone prove. <p>Allegato: OGI.</p>
SIT-GE	<ul style="list-style-type: none"> • OGI: i modelli di dati e i modelli di rappresentazione devono essere adeguati anche alle necessità degli utenti ⇒ completare gli art. 8 e 10. • Trasferimento della competenze del Consiglio federale a swisstopo ⇒ a prescindere dai «sistemi e quadri di riferimento geodetici», che sono indubbiamente di competenza dell'Ufficio, l'interpellato auspica che le altre competenze siano delegate al Gruppo interdipartimentale di coordinamento (GCG) ⇒ «l'Ufficio federale di topografia» deve essere sostituito dal Gruppo interdipartimentale di coordinamento (GCG). Inoltre, dal capitolo sul coordinamento dovrebbe risultare la necessità di una stretta e indispensabile collaborazione con i Cantoni per tutte le questioni inerenti alla geoinformazione. • Ritiene che, per quanto concerne l'armonizzazione dei geodati ginevrini, il termine di cinque anni, stabilito nella OGI per l'attuazione delle prescrizioni, dovrebbe iniziare a decorrere soltanto dopo la pubblicazione ufficiale delle specificazioni tecniche precise e la messa a disposizione di dati precisi riguardo al summenzionato importante valore aggiunto. <p>OTGI: non vi è motivo di fare alcun commento.</p>
SSURF	<ul style="list-style-type: none"> • Analizza a fondo le modifiche dell'ordinanza sul registro fondiario previste dalla OMU ⇒ vedi allegato OMU. • Ha preso atto che l'articolo 4 dell'ordinanza sui nomi geografici prevede il mantenimento dell'ortografia attuale secondo le istruzioni del 1948 e il riferimento alla lingua scritta. In tal modo viene soddisfatto il nostro desiderio di una soluzione pragmatica per l'ortografia dei nomi geografici.
Swisscom	<p>Condivide il parere della OSIG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Strategia tariffaria Il principale difetto della nuova legislazione è individuato nel settore della tariffazione, in particolare per quanto concerne gli emolumenti per i dati della MU, (la NPC è definita un sostanziale passo indietro) ⇒ tenuto conto della grande eterogeneità delle politiche dei Cantoni in materia di tariffazione, Swisscom Fixnet rileva una urgente necessità di intervento e suggerisce di rimettere in linea di massima in questione l'autonomia finanziaria dei Cantoni per quanto concerne i dati della MU. • 2. Distinzione tra uso privato e utilizzazione commerciale Solleva diverse domande. Da un lato, l'interpellato dubita che un'applicazione per analogia dei principi in materia di diritti d'autore soddisfi pienamente la presente situazione. D'altra parte occorre rilevare che, per quanto concerne l'utilizzazione di geoinformazioni nelle aziende («informazione e documentazione interna»), la definizione dell'uso privato è estremamente restrittiva e che in merito sussiste un'importante necessità interpretativa, che non giova alla certezza del diritto. In particolare per quanto concerne i gestori di linee di impianti industriali, che soggiacciono a un obbligo legale d'informare e di regola – come Swisscom Fixnet – non chiedono una remunerazione per le informazioni, l'interpellato ritiene che non si

	<p>possa partire dal presupposto che sussista un'utilizzazione commerciale: occorre chiarire la definizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.1. Piani d'impianto industriali delle linee (n. 131) Le reti di telecomunicazioni (rete in cavo e rete telefonica) sono impianti a corrente debole e soggiacciono pertanto alla legge sull'elettricità e in particolare all'ordinanza sulle linee elettriche (OLEI, RS 734.31). Per quanto concerne i corrispondenti catasti delle linee si tratta quindi di dati, rispettivamente di informazioni, rilevanti sotto il profilo spaziale e che si riferiscono a un'ordinanza di esecuzione della legge federale sull'elettricità e quindi a una legge speciale. Anche se genere e portata dei dati riguardanti i «catasti delle linee» di cui all'articolo 62 OLEI non sono in fondo disciplinati con eccessiva precisione e le pertinenti basi giuridiche sono state fissate soltanto a livello di ordinanza, ciò basta per soddisfare le esigenze del catalogo dei geodati di base (atto normativo della Confederazione). Se le normative sull'autorizzazione all'accesso e sulla procedura di richiamo sono attuate come previsto ⇒ i dati del catasto delle linee vanno integrati nel catalogo dei geodati di base; in tale contesto la Norma SIA 405 può fungere da elemento di coordinamento e di semplificazione dello scambio dei dati, con conseguenti ripercussioni positive sulla qualità degli stessi. Inoltre, a favore di siffatta procedura vanno adottati i seguenti altri motivi: <ul style="list-style-type: none"> • un modello dei dati prescritto a livello svizzero è indispensabile per la realizzazione di procedure interoperabili e automatizzate di comunicazione e di richiesta di informazioni sulle linee; • nella sua attuale funzione di raccomandazione, la Norma SIA 405 è meno vincolante (e pertanto più difficile da imporre) rispetto a un modello di dati prescritto dalla legislazione federale; • un numero crescente di Cantoni disciplina nelle proprie legislazioni cantonali il catasto delle linee (per esempio BS, BL e GE): ciò provoca un'esplosione incontrollata di modelli di dati diversi; • grazie a una scelta coordinata, d'intesa con il detentore dei dati, del corretto livello di autorizzazione all'accesso, è possibile tenere conto delle legittime esigenze di chi si oppone all'integrazione dei dati del catasto delle linee nel catalogo dei geodati di base, ai sensi di una limitazione legale della loro messa a disposizione del pubblico ⇒ va da sé che la Norma SIA405 si applica ai dati del catasto delle linee in quanto modello di dati <i>minimo</i> secondo l'articolo 8 OGI. Come già fatto notare nelle tappe precedenti del processo legislativo, occorre tuttavia tenere conto della speciale situazione degli impianti pubblici e dei gestori di reti (di comunicazione). A tale riguardo occorre partire dal presupposto che, in base alle informazioni disponibili, soltanto i n. 130 e 131 non si rivolgono a corporazioni di diritto pubblico, ma che i cosiddetti «gestori di impianti industriali» sono in fin dei conti soggetti giuridici di diritto privato. Sorgono pertanto numerosi interrogativi in merito all'applicazione, che secondo Swisscom Fixnet non sono stati chiariti in maniera soddisfacente. A titolo di esempio, si può citare la tematica dello scambio di dati tra autorità (capitolo 8), in particolare le condizioni di utilizzazione e la questione della trasmissione di dati da parte delle autorità. Visto che di regola non hanno alcuna funzione di autorità, i gestori delle linee di impianti industriali non soggiacciono esplicitamente alla «lettera» della presente disposizione. Al riguardo, il rapporto esplicativo formula soltanto degli accenni equiparando, in determinate situazioni, le «imprese private» ad autorità (cfr. parte finale n. 2.1.2.8). Per Swisscom Fixnet ciò deve valere in particolare se queste imprese rappresentano interessi pubblici qualificati e, in fin dei conti, agiscono su mandato statale, come è il caso della concessione per il servizio universale dei servizi di telecomunicazione (cfr. anche n. 4). Swisscom Fixnet auspica che questi aspetti siano chiariti nelle ordinanze. • 3.2. Catasto delle linee della radio e della televisione (n. 113) Secondo la revisione totale della legge sulla radiotelevisione, che entrerà probabilmente in vigore il 1° aprile 2007, non sussiste più il
--	---

	<p>catasto delle linee di radiotelevisione, che è invece previsto dalla legislazione vigente (cfr. art. 9 LRTV e art. 29 ORTV). Visto che non vi sono disposizioni speciali di diritto delle telecomunicazioni in merito al catasto delle linee aziendali, in futuro continuano a valere anche per i gestori di reti di cavi le condizioni poste dalla legge sull'elettricità, la qual cosa è ragionevole e auspicabile sotto il profilo della neutralità della concorrenza. Visto che la OGI non entrerà in vigore prima del 1° aprile 2007, il n. 113 può quindi essere stralciato siccome privo di oggetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4. Esenzione dagli emolumenti per quanto concerne l'utilizzazione dei geodati di base della Confederazione (art. 45 progetto di OGI) Visto che Swisscom Fixnet, garantendo il servizio universale, svolge un <i>compito pubblico di politica sociale</i> e che in fondo è obbligata da un <i>mandato legale</i> a offrire all'insieme della popolazione le prestazioni del servizio universale nell'ambito della concessione, si giustifica un'esenzione dagli emolumenti per l'utilizzazione dei geodati di base della Confederazione. Possono così continuare a essere garantite a prezzo conveniente le prestazioni di base, volute dal legislatore in materia di telecomunicazioni. <p>Osservazioni in merito a: OGI, OTGI.</p>
HEV	<p>1. Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Esplicita approvazione della responsabilità per la tenuta del catasto conformemente all'articolo 955 CC. Separando nettamente il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà dalle restrizioni della proprietà di diritto privato (iscritte nel registro fondiario), è possibile giustificare l'onere finanziario derivante dall'istituzione e dalla tenuta di tale catasto. Un tale catasto è pertanto accettabile per l'interpellato soltanto se la sua istituzione e la sua tenuta sono possibili in maniera semplice e affidabile. Rispetto al sistema precedente, nel quale tali dati venivano forniti dai Comuni, per i proprietari di immobili e di fondi non devono inoltre risultare costi supplementari dovuti all'istituzione e alla tenuta del catasto. Ritiene che la proprietà di immobili e fondi sia già gravata fino al limite massimo sostenibile e si oppone perciò alla tendenza a imporre costantemente nuove tasse e imposte ai proprietari di immobili e fondi.</p> <p>2. Protezione dei dati e Internet L'attuale normativa è approvata; se determinati geodati di base della Confederazione debbono essere pubblicati in Internet (art. 13 cpv. 4 del progetto), occorre sottolineare nuovamente che la pubblicazione di tali dati in rete può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui non vi sia alcun rischio di abuso da parte di potenziali utenti abusivi o terroristi.</p> <p>3. Obblighi di sostegno e tolleranza Devono essere proporzionali e non devono causare un'erosione dei diritti dei proprietari. Nel progetto di legge si deplora la mancanza di una restrizione ai casi di assoluta necessità del diritto di accesso a fondi e immobili privati, rispettivamente della fissazione di mezzi tecnici ausiliari su fondi e immobili. Inoltre, il disegno di legge non restringe in modo abbastanza chiaro l'obbligo di concedere previo annuncio la consultazione di dati e documenti privati e pubblici a pubblici ufficiali e terzi incaricati (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. d del disegno). Nel messaggio del Consiglio federale ⇒ l'art. 20 cpv. 1 lett. d autorizza i pubblici ufficiali a consultare documenti privati se ciò è necessario per un rilevamento economicamente vantaggioso dei geodati di base (pag. 46). È però stata omessa la menzione di questa ragionevole restrizione nel testo di legge. È richiesta per lo meno una corrispondente disposizione nella OGI: ⇒ Sezione 10 [nuova] Obblighi di sostegno e tolleranza, art. 39 [nuovo] ⇒ nuova formulazione (vedi allegato OGI).</p>
CCGEO	<p>OGI: ⇒ lo statuto giuridico dei dati derivati è ancora indefinito. Per quanto tempo sussiste un diritto d'autore sui dati derivanti dalla misurazione ufficiale o dalle carte nazionali? Questa questione è di grande importanza per la Sezione 9: Accesso e utilizzazione.</p> <p>Osservazioni in merito a OGI, ONG, OTGI.</p>

Silver Hesse (privato cittadino)	Condivide le osservazioni formulate dalla HSR.
LU	Cfr. allegato OMU .
Geonames.org c/o Marc Wick (privato cittadino)	Cfr. annotazione.
FSU	Rinvia al parere di COPC e sia.
A.Rh	<ul style="list-style-type: none"> • Condivide sostanzialmente le osservazioni della OSIG. • Osservazioni in merito a OGI und OTGI (vedi allegati).
VSGP	<p>Proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le vigenti Istruzioni 1948 in materia di ortografia dei nomi locali della MU vanno conservate e • vanno riprese integralmente nell'ordinanza; • il margine di manovra deve in ogni caso rimanere acquisito ai Comuni in quanto titolari del catasto; occorre rinunciare a direttive federali in materia; • la Confederazione dovrebbe limitarsi in questo settore a regolamentazioni minime, per garantire congruenza ed equivalenza fiscale. <p>swisstopo ha già tentato a riprese regolari di introdurre nuove direttive spodestando un'ortografia che ha fatto le sue prove. L'interpellato esprime fatica per la necessità di ripetere costantemente le medesime considerazioni in maniera diretta o per il tramite dell'Associazione dei Comuni svizzeri.</p>
NE	<ul style="list-style-type: none"> • Sostiene i pareri espressi dalla CSCC e dalla CCGEO. • Osservazioni in merito a OGI e OMU (vedi allegati).
sia	<ul style="list-style-type: none"> • Approvazione generale delle ordinanze. • Vedi parere della società specializzata CHGeol. • OGeom ⇒ vedi geosuisse. • Deplora che in diverse ordinanze la normativa sugli emolumenti sia stata stralciata ⇒ nell'esercizio di una funzione direttiva, sarebbe ragionevole e adeguata l'adozione, per i prodotti della Confederazione, di una normativa semplice, chiara e favorevole all'utente; gli articoli 42 segg. OGI violano il principio della parità di trattamento; propone di sopprimere, senza sostituirla, le disposizioni concernenti gli sconti e l'esenzione dagli emolumenti e di adottare in loro vece la propria proposta normativa, liberale e favorevole all'utente. <p>OGI: è stata omessa una tariffazione concreta; articolo 43 seg. troppo vaghi; altrettanto vaghe sono le disposizioni previste nelle sezioni 9 e 10 nonché nell'allegato sulla consultazione, l'acquisizione e l'utilizzazione commerciale dei geodati. Propone una conseguente distinzione tra tre generi di consultazione e impiego dei dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) visualizzazione dei dati mediante un geoservizio (geoportale); b) diffusione dei dati nella forma di dati vettoriali o di dati di reticolo monotematici; c) diffusione dei dati nella forma di schede elettroniche pluritematiche. <ul style="list-style-type: none"> • Completare i termini transitori di cui all'articolo 49. • Completare l'elenco dell'allegato con le seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> - «Livello medio della falda freatica (RS 814.201 allegato 4)»; - «Livello naturale massimo della falda freatica, calcolato su un periodo di 10 anni (RS 814.201 allegato 4)». - Articoli 7 e 12: troppo ambiziosi, approccio più pragmatico. • Nell'ambito dell'articolo 3 capoverso 2 la collaborazione tra Cantoni e associazioni specializzate deve essere completata per analogia con

	<p>l'articolo 35 LGI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esigenza centrale: devono essere accessibili al pubblico tutti i temi elencati nell'allegato del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, nonché tutti quelli che la legge definisce «catasto»; è importante che l'aggiornamento di questi dati non pregiudichi la situazione attuale. Dovrebbe piuttosto essere abbassato nettamente al di sotto della soglia dei 12 anni il termine dell'aggiornamento periodico. • Allegato: ritiene incomprensibile che l'Inventario degli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico (93) non possa essere visionato e consultato, che il Registro dei diritti d'acqua possa esserlo soltanto in parte ma che le Uscite d'acqua sotterranea, la captazione d'acqua sotterranea e gli impianti d'alimentazione della falda freatica possano essere consultati e visionati senza restrizioni. Pure incomprensibile la ragione per la quale il Compendio dei prelievi d'acqua (87) è accessibile senza restrizioni, ma non lo è l'Inventario dei prelievi d'acqua esistenti (98). • Si oppone alle proposte di declassare le autorizzazioni attuali all'accesso (vale a dire quelle previste dal presente progetto) da «A» a «B» o «C» per ragioni di sicurezza, segnatamente per impedire attentati terroristici. <p>ONG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vi è una guida toponomastica del 2006 a cui deve essere conferito effetto giuridico malgrado l'opposizione di diversi ambienti nei confronti dell'articolo 7 ONG ⇒ si oppone con veemenza alla presente confusione e frammentazione linguistica; • il sistema di orientamento toponomastico deve rimanere costante o deve per lo meno poter essere riconducibile a un'unica fase precedente; • la Confederazione deve pubblicare una raccolta storica dei nomi di luogo che permetta in ogni momento di ricostruire una fase precedente, o di localizzare rapidamente e senza ambiguità i nomi un tempo dati alle località. I costi che ne derivano possono tuttavia essere evitati se i nomi delle località sono congelati allo stato del 2000 (indipendentemente dalla loro conformità con le Istruzioni 1948) e dichiarati vincolanti. Inoltre, occorre adoperarsi per l'armonizzazione dei nomi di luoghi e delle vie, nonché dei toponimi della MU e dei piani generali cantonali con i nomi di luogo impiegati nelle Carte nazionali.
GSGI	<p>OGeolN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di massima è approvata la definizione di una base giuridica per il completamento dell'atlante geologico della Svizzera. • Il rilevamento centralizzato dei dati e delle informazioni, nonché la loro disponibilità negli archivi e negli schedari tematici, migliorerà certamente in maniera sostanziale l'utilizzazione durevole del sottosuolo e dei suoi contenuti ⇒ prestare attenzione affinché i costi per l'utente restino minimi. • Anche l'idrogeologia rientra tra i compiti fondamentali della geologia nazionale. Il servizio competente per quest'ultima è pertanto competente anche per l'idrogeologia. L'esecuzione materiale incombe invece all'UFAM. • L'introduzione di prestazioni commerciali da parte di un ufficio federale nella forma proposta nella sezione 3 è respinta dalla presidenza della GSGI. Ritiene che una prestazione commerciale possa consistere al massimo nella vendita di carte e pubblicazioni.
GL	<ul style="list-style-type: none"> • Medesimo parere della CCGEO in merito all'OGI. • Allegato 1 OGI: prima della definitiva definizione del catalogo dei geodati di base occorre eseguire una valutazione dei costi per la Confederazione e i Cantoni derivanti dall'allestimento e dall'amministrazione dei singoli livelli di dati. Infine occorre sottoporre nuovamente a una procedura di consultazione la lista dei geodati di base. In assenza di una valutazione dei costi, il Cantone GL non può fornire un parere ragionevolmente esaustivo in merito al catalogo dei geodati di

	base.
AES	<ul style="list-style-type: none"> • Purtroppo il lavoro è stato effettuato sotto la pressione di scadenze imminenti. • In parte definizioni imprecise (Allegato OGI n. 131: concetto di «piani d'impianto industriali delle linee in cavo elettriche» ⇒ si tratta di un concetto ad hoc privo di fondamento tecnico). • Questione degli emolumenti disciplinata in maniera poco chiara (art. 15). All'articolo 4 è data grande importanza. • Il termine transitorio di 12 anni di cui all'articolo 45 è 2 o 3 volte troppo lungo. • ONG: accordo di massima (art. 7). All'articolo 4 è data grande importanza.
svu-asep	Medesimo parere della sia
IGS	<p>Principi economici e politici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare l'integrazione del sostegno all'economia privata nel pacchetto di ordinanze; • lo Stato dovrebbe vigila sulle condizioni quadro e sul loro rispetto. L'offerta di prestazioni e prodotti deve essere lasciata all'economia privata. <p>Messaggio pag. 46 (2.2.5): « La regolamentazione legale garantisce in particolare il mantenimento della neutralità concorrenziale nei confronti dei fornitori privati ed evita sovvenzionamenti trasversali all'interno degli uffici. Del resto, poiché non rientra nei compiti della Confederazione concorrenziare l'economia privata, la Confederazione deve focalizzare le proprie attività su prestazioni che non possono o possono essere fornite soltanto in misura parziale dall'economia privata.» ⇒ In alcune ordinanze, soprattutto nella OMN e nell'OTMN, la concretizzazione di queste precisazioni è insufficiente.</p> <p>Catalogo dei geodati di base del diritto federale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mescolanza di dati e prodotti nel catalogo dei geodati di base è inadeguata. Tra l'altro la questione degli emolumenti è fonte di problemi, che derivano anche dalle considerazioni di stampo politico presentate al numero 1.1 del parere presentato. Tale mescolanza porta a un deterioramento della situazione, nella misura in cui sono elencati sia dati sia prodotti (per esempio carte nazionali, piano del registro fondiario ecc.). Dati e prodotti non possono di regola essere retti dalle medesime prescrizioni. Come già fatto notare, ciò potrebbe provocare distorsioni concorrenziali che per quanto possibile dovrebbero essere evitate. Anche se attualmente swisstopo è chiaramente decisa a evitare distorsioni concorrenziali, in futuro potrebbero emergere comportamenti diversi. Un numero molto elevato di dati sono rilevati a partire da una base legale. I prodotti che possono risultarne costituiscono tuttavia delle rielaborazioni che sono frequentemente assoggettate ad altre norme; • ritiene importante rimettere in questione il catalogo dei geodati di base ed evitare la mescolanza tra dati e prodotti. <p>Emolumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle singole ordinanze manca una normativa in proposito (o non è abbastanza concreta) ⇒ inaccettabile. Le asserzioni di cui agli articoli 42 segg. OGI (sezione 12) non bastano; non sono abbastanza concrete. Danno libero corso alle speculazioni riguardo a sconti e preferenze. Ritiene che il testo attuale dell'articolo 43 sia inammissibile o debba imperativamente essere rielaborato. <p>La Confederazione deve stabilire le direttive da seguire. Proposta: rielaborazione nel cui ambito ci si adoperi per trovare una soluzione più favorevole ai clienti e liberale, sulla base dei costi marginali, con corrispondenti normative transitorie di durata inferiore.</p>

	<p>OGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sezioni 9 e 10 devono essere adeguate in relazione con la necessaria rielaborazione del catalogo dei geodati di base ⇒ obiettivo di un accesso più semplice, liberale e conveniente ai geodati; • insieme al catalogo dei geodati di base nella sua versione attuale, la sezione 13 è fonte di preoccupazioni: le questioni relative al coordinamento dei geodati assumono grande importanza, ma non devono provocare una centralizzazione dei compiti nell'ambito professionale della geomatica. Già attualmente la tecnologia consente un coordinamento e una sintesi dei geodati che possono essere amministrati fisicamente in luoghi diversi senza una vera e propria centralizzazione. <p>OMU/OTEMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si auspica che la Confederazione svolga un ruolo fortemente direttivo conformemente alla base legale che le affida l'alta vigilanza sull'insieme delle questioni relative alla MU. <p>ONG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostiene le disposizioni stabilite all'articolo 1 e 3. <p>OMN, OTMN: vedi allegato.</p>
<p>Ufficio del catasto GE</p>	<p>OGI: ⇒ vedi parere SITG e CSCC.</p> <p>OTGI: ⇒ vedi parere SITG e CSCC.</p> <p>OMN: ⇒ vedi parere CSCC e allegato.</p> <p>OTMN: ⇒ vedi parere CSCC e allegato.</p> <p>OMU: ⇒ vedi parere CSCC e allegato.</p> <p>OTEMU: ⇒ vedi parere CSCC e allegato.</p> <p>ONG: ⇒ vedi parere CSCC e allegato; la commissione cantonale della nomenclatura teme che, in applicazione dei nuovi principi enunciati dalla ONG, siano soppresse determinate denominazioni di luogo nel caso in cui esistano già altrove (n. 2.4 - 2.4.1, pagine 33/34 del «Rapporto esplicativo»). Affinché il passato e la toponomastica tradizionale delle regioni siano preservate per il tramite della nomenclatura, i nomi attuali devono essere conservati senza permettere alcuna eccezione.</p> <p>OGeom: ⇒ vedi parere CSCC.</p>
<p>VD / Office de l'information sur le territoire - OIT</p>	<p>In generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accoglie con favore lo stralcio dell'ex articolo 15 capoverso 5. Tuttavia, continua a porsi la questione della responsabilità dei Cantoni per quanto concerne il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà ⇒ gli articoli 17 e 18 sono problematici; • deplora che il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà non sia ancora disponibile ⇒ non sono ancora state regolate tutte le questioni finanziarie connesse con tale catasto; • il termine di 3 anni per adeguare la legislazione cantonale alla nuova legge è troppo breve. <p>1. L'ordinanza presentata agli uffici per la consultazione prevede un quadro nel quale la Confederazione deve assumere una posizione straordinaria perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allestisce la lista dei geodati di base di diritto federale; • prescrive l'obbligo di attribuire un modello di geodati a ogni raccolta di geodati (art. 7), modello il cui linguaggio di descrizione deve corrispondere a una norma riconosciuta (art. 9); • prescrive l'obbligo di allestire un modello di rappresentazione per ogni raccolta di geodati (art. 10); • definisce i generi di aggiornamento (art. 11), la storicizzazione (art. 12) e l'obbligo di archiviazione (art. 13). <p>2. Esprime forti riserve in merito alle ripercussioni sulle risorse finanziarie</p>

	<p>e di personale che derivano per i Cantoni dall'attuazione di tale ordinanza. Chiede informazioni su tale questione.</p> <p>3. La LGI (art. 16 - 18) prevede che sia istituito un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà la cui applicazione non è attualmente disciplinata da un'ordinanza. Viste le notevoli conseguenze sotto il profilo della pianificazione del territorio, il competente servizio del Cantone VD desidera partecipare ai lavori per l'istituzione di un simile catasto.</p> <p>4. Inoltre, in generale tutte queste prescrizioni legali e disposizioni di esecuzione devono essere elaborate e attuate congiuntamente dall'Ufficio federale di topografia, dai servizi competenti di Confederazione, Cantoni e organismi specializzati (art. 34 e 35 LGI).</p> <p>Si fa notare che l'articolo 35 LGI non è stato ripreso in maniera soddisfacente nell'ordinanza. In particolare, deve essere emendato l'articolo 3 OGI affinché la partecipazione prevista dall'articolo 35 LGI non resti lettera morta senza alcun effetto giuridico.</p> <p>A tale riguardo, viene attirata l'attenzione sull'interesse dell'interpellato di partecipare al gruppo di lavoro che va istituito per adottare le misure necessarie all'esecuzione di tale ordinanza.</p> <p>5. Infine si constata che non è fatta alcuna menzione del reticolo geografico utilizzato. Qual è l'unità di base del sistema di geodati (se ve ne è una)? Se tale non è il caso, come è possibile istituire un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà?</p> <p>Allegato</p> <p>6. L'allegato contiene il «Catalogo dei geodati di base del diritto federale». Constata che non si tratta in tutti i casi di dati di base. (...) Questi dati sono derivati da geodati di base, sottoponendoli a un'elaborazione o a una particolare formattazione. È citata a titolo di esempio l'Osservazione del territorio (n. 32), che è composta da una serie di dati di base che spesso sono oggetto di un'elaborazione cartografica o statistica; nei Piani direttori cantonali (n. 42) sono sintetizzate informazioni molto diverse; le Zone edificabili della Svizzera (n. 43) sono un estratto dalla raccolta di geodati di base costituita dai Piani di utilizzazione (n. 44) ecc. ⇒ questa lista deve essere elaborata in modo tale da permettere l'identificazione dei geodati di base veri e propri.</p> <p>7. Il catalogo indica ugualmente quali geodati vanno integrati nel catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. L'interpellato sostiene che ne fanno eventualmente parte anche altri geodati, in particolare geodati relativi ai pericoli naturali (in particolare n. 27 e n. 144) e alla protezione dei biotopi (in particolare dal n. 61 al n. 67 e dal n. 72 al n. 77). Manca anche un'indicazione in tal senso per la raccolta di geodati n. 47 (zone riservate per il settore della pianificazione del territorio). Di conseguenza, il catalogo va completato nel senso di quanto auspicato.</p> <p>Vedi allegato all'OGI.</p>
<p>CFEIG</p>	<p>Osservazione generale in merito alla OGGeom:</p> <p>i membri della CFEIG hanno fornito pareri distinti nel quadro dell'indagine conoscitiva. Per motivi di tempo non è stato possibile organizzare una seduta nel cui ambito addivenire a un'intesa. Il parere non è pertanto il parere della CFEIG <i>in corpore</i> ma la sintesi dei pareri di determinati suoi esponenti. In particolare i pareri in materia di politica della formazione, che trattano della parificazione dei PF con le scuole universitarie professionali, sono quelli di rappresentanti di tali scuole. I pareri non da tutti condivisi su determinati articoli sono elencati separatamente e provvisti del numero di membri che li sostengono. Quanto sopraesposto è il caso anche per quanto concerne le seguenti osservazioni introduttive. I pareri che godono del comune consenso riguardo a singoli articoli sono riassunti in forma di parere unico.</p> <p>Nuova ordinanza sulla formazione degli ingegneri geometri patentati</p> <p>Il testo sottoposto all'indagine conoscitiva trascura interamente l'evoluzione avvenuta recentemente in ambito accademico. Invece di accanirsi per fissare un percorso sempre più mutevole, occorre stabilire le</p>

esigenze in funzione del reale obiettivo della patente: garantire che il pubblico ufficiale disponga delle competenze necessarie in settori specifici.

Cercando di precisare determinati contenuti, è fatto un riferimento costante agli esami dei PF dimenticando la rapidità dei cambiamenti che intervengono nelle formazioni accademiche. Per esempio, nel bachelor SIE (Sciences et ingénierie de l'environnement) non sono più previsti corsi di «geometria». D'altra parte, il livello richiesto per quanto concerne le conoscenze giuridiche e gestionali oltrepassa ampiamente quelle richieste nel quadro di una formazione accademica standard in ingegneria. Invece queste formazioni sono accessibili nel quadro delle opzioni in Scienze umane e sociali.

Attualmente la Commissione deve già procedere a una valutazione su base individuale della formazione teorica dei candidati. Il ritmo dell'aggiornamento della tavola comparativa delle materie teoriche della patente e dei corsi del PFL non è più sufficiente per giustificarne l'approvazione ufficiale della Commissione. Tenuto conto dei cambiamenti che intervengono nel programma nei cinque anni della durata degli studi, dei semestri all'estero, delle bocciature e della crescente varietà dei profili dei candidati, non vi è più una sola tavola comparativa che sia interamente applicabile a un particolare candidato.

In futuro, la Commissione dovrà organizzare alcuni insegnamenti che attualmente non sono più dispensati dalle Scuole superiori, come per esempio la misurazione ufficiale.

Non potendo contare su specifiche vie di formazione, la Commissione deve concentrarsi sulla definizione dell'esame di Stato e accontentarsi di una valutazione sommaria della precedente formazione dei candidati. Pare paradossale, ma la nuova ordinanza si prefigge di raffinare il filtro per l'accesso all'esame di Stato al fine di evitare perdite di tempo per gli esperti, un aumento del tasso di bocciature e del costo dell'esame e/o un abbassamento del livello della patente. Questi timori sono giustificati, ma se fosse possibile una simile preselezione, forse non sarebbe necessario un esame di Stato. Sarebbe come voler realizzare sondaggi di opinione di qualità tanto elevata da rendere superflua una votazione.

Osservazioni generali

La patente di geometra va conferita come risultato dell'esame di Stato. Soltanto il diritto di esercitare la professione deve essere abbinato a una registrazione. La nuova normativa mal si adegua alla pratica attuale e potrebbe generare situazioni grottesche (cessione della patente: pensionamento?).

⇒ Proposta: in seguito alla registrazione va rilasciato un supplemento (per analogia con la SIA). Designazioni chiare per determinare se le singole competenze spettano alla Commissione degli ingegneri geometri, alla Direzione federale delle misurazioni catastali o al DDPS. Non si è tenuto sufficientemente conto della situazione degli ingegneri geometri nel servizio pubblico. L'attuale versione si riferisce esclusivamente alla situazione degli ingegneri geometri indipendenti.

L'analogia con il registro degli avvocati è debole nella misura in cui l'avvocato rappresenta e difende per definizione interessi di parte. Sarebbe più corretto fare riferimento ai notai, che sono tenuti ad agire in maniera neutrale.

L'espressione «Commissione degli ingegneri geometri» non è ritenuta particolarmente adeguata. L'espressione «Commissione d'esame» sarebbe molto più chiara.

Nessuna osservazione precisa in merito al testo medesimo dell'ordinanza bensì riguardo al titolo di **«Ingegnere geometra»** (*le considérations che suivent valent seulement pour le texte français de l'ordonnance*).

Infatti, l'ordinanza è chiamata «Ordonnance sur les géomètres». È più volte menzionata la «commission des géomètres».

Secondo l'articolo 13 capoverso 5 il candidato che ha superato l'esame ha diritto a portare il titolo di «Ingénieur géomètre».

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 al registro possono essere iscritti «Ingénieurs géomètres».

	<p>L'articolo 21 capoverso 2 stabilisce che i titolari della patente utilizzano il titolo di «Ingénieur géomètre breveté».</p> <p>Ecc, ecc....</p> <p>Si chiede pertanto che la Commissione sia chiamata «Commission des Ingénieurs géomètres».</p> <p>I membri della commissione non sono a loro volta ingegneri?</p> <p>Da tempo aspira al riconoscimento del titolo e della corrispondente formazione politecnica.</p> <p>Ciò deve essere ribadito nella presente sede.</p> <p>Nella vita professionale, nel quadro della SIA, nell'ambito degli appuntamenti sui cantieri, i geometri non si considerano sufficientemente apprezzati ... e raramente sono definiti «Ingénieurs».</p> <p>Occorre assolutamente porre rimedio a questa situazione e insistere sulla parificazione del titolo con quello degli ingegneri civili (vedi allegato).</p>
<p>TG</p>	<p>Secondo il commento che figura alla sezione 2.4.3.5, devono essere disciplinate tra l'altro le competenze di tutti gli attori attivi in questo settore. Tuttavia, alla sezione 5 la presente ordinanza sui nomi geografici disciplina soltanto le competenze riguardo ai nomi delle località e alla loro delimitazione, ma non dice nulla di più sulle competenze per la creazione di nuove località o per la soppressione di località esistenti («diritto d'esistenza di una località»). Sarebbe tuttavia importante che anche la competenza di creare una nuova località o di sopprimere una località sia attribuita espressamente al Cantone.</p> <p>Attualmente, nel Cantone Turgovia, in mancanza di una base legale al riguardo, possono essere emanate soltanto raccomandazioni!</p> <p>L'articolo 14 assegna la determinazione geografica alla misurazione ufficiale, ma non la competenza di decidere sul «diritto d'esistenza» di una località.</p> <p>Nemmeno all'articolo 17 tale lacuna viene colmata, vedi la nuova ordinanza sui nomi geografici, articolo 14.</p>